

Allegato 1

Bozza Statuto CER – nome della CER – Associazione non riconosciuta

**STATUTI
PER COSTITUIRE UNA COMUNITA' ENERGETICA
RINNOVABILE**

INDICE

INTRODUZIONE.....	3
1. Premessa.....	3
2. Riferimenti normativi.....	3
3. L'autonomia della CER.....	3
4. La finalità della CER e il lucro.....	4
5. L'assenza di scopo di lucro e i benefici attribuiti ai soci	5
6. La Cer e la nozione di imprenditore	6
7. La Cer può avere finalità più ampie ma anche limitarsi a dare benefici ai propri soci	7
8. La CER può svolgere anche altre attività imprenditoriali di servizi	7
9. I membri devono esser tutti clienti finali e altre limitazioni sulla natura dei soggetti ammessi.	8
10. La natura del requisito dell'esercizio del controllo e i soggetti a cui è riservato.....	12 11
11. L'apertura della CER al ruolo di membro/azionista è essenziale per le incentivazioni	13
12. Associazione con diverse categorie di soci – Fondazione di partecipazione– non compatibilità con la normativa del terzo settore	14
13. Società consortile	15
14. Recesso da società consortile	16
15. Società cooperative	17 16
16. Statuto e criteri di valorizzazione del recesso	17
17. Problemi derivanti dalla natura pubblicistica della CER	17
ALLEGATO I – BOZZA STATUTO ASSOCIAZIONE.....	19
ALLEGATO II – BOZZA STATUTO FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE	30
ALLEGATO III- BOZZA STATUTO SOCIETA' CONSORTILE A R.L.....	43 42

INTRODUZIONE

1. Premessa

Si sono ipotizzati tre tipi di statuto (associazione non riconosciuta, fondazione di partecipazione e società consortile a r.l.). Si tratta di alcuni modelli che presentano tutti potenziali vantaggi e insieme possibili controindicazioni, che sono peraltro di seguito indicate. In ogni caso si danno alcune spiegazioni ed indicazioni sulle scelte e valutazioni che sono state effettuate.

2. Riferimenti normativi

Le bozze sono state redatte tenendo conto delle previsioni della legge e anche delle Regole tecniche per l'accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa approvate dal GSE il 4.4.2022 (da ora "Regole Tecniche") e del Documento per la consultazione Arera n. 390/2022/R/EEL. Le bozze potrebbero dover essere variate ed adattate una volta che si abbia la normativa, attuativa (Arera, ministeriale e GSE), definita.

3. L'autonomia della CER

Deve essere un soggetto giuridico autonomo (con personalità giuridica o comunque con soggettività giuridica autonoma che la rende centro autonomo di imputazione di rapporti giuridici).

La nozione di autonomia può essere intesa come autonomia giuridica rispetto ai membri, ossia essere almeno un centro autonomo di imputazione di rapporti giuridici¹.

¹ Così sembra intenderlo il GSE a pag. 26 punto 2.3 ma lo stesso GSE a pag. 28 richiede invece la dichiarazione statutaria che l'ente è autonomo, il che sembra riferirsi ad un requisito aggiuntivo.

Qualcuno ha esteso la nozione di autonomia da un piano formale ad uno sostanziale, richiedendo l'assenza di controlli esterni o interni: si può forse concordare sotto il profilo che non devono esistere forme di controllo esterne che ledono l'autonomia (e quindi forse si dovrebbe evitare la sottoposizione a direzione e controllo di un socio o di un non socio) ma non pare da escludere la possibilità che l'ente sia sottoposto anche al controllo solitario di un ente (sembra confermare questa possibilità e anche che il controllo sia attribuito a enti pubblici. l'art. 10, comma 1, lettera c, d.lgs. 199/2021). Se comunque il requisito fosse inteso come necessità che non sussista una attività di direzione e coordinamento il tema andrebbe valutato con molta attenzione ove ci sia un solo soggetto o pochi soggetti (ove si ammetta la direzione e controllo congiunta): in tal caso, infatti, ove il GSE estendesse come descritto la nozione di autonomia, ciò potrebbe determinare il venir meno del diritto all'incentivazione e alla valorizzazione.

Tenuto conto che, come detto, il GSE nelle Regole Tecniche al punto 2.3.3 punto c) richiede che dallo statuto si ricavi che l'ente è autonomo, nelle bozze dei vari statuti si è cautelativamente indicato espressamente il requisito dell'autonomia (senza particolari qualificazioni).

4. La finalità della CER e il fine di lucro

La finalità lucrativa non può essere prevalente (va intesa in senso soggettivo e non oggettivo), ma non è esclusa; laddove si adottino strutture societarie (si veda la bozza di statuto di società consortile) che consentono la distribuzione di utili (ad esempio, appunto, la società consortile) si devono adottare clausole che escludano o limitino tale distribuzione in modo da escludere la prevalenza. Nelle bozze proposte, comunque, si è sempre esclusa (anche ove possibile ossia la società consortile) la distribuzione di utili, anche se nella bozza di statuto della società consortile si è indicata la possibilità di distribuire ristorni (ossia pagamenti a partire dagli utili in riduzione delle spese energetiche dei soci).

Il d.lgs. 199/2021 ha peraltro usato la dizione "*un soggetto di diritto autonomo*" indicando che si tratta di un requisito formale proprio della natura dell'ente e non di un requisito aggiuntivo.

5. L'assenza di scopo di lucro e i benefici attribuiti ai soci

Anche nell'ambito dell'associazione e della fondazione si è prevista la possibilità di attribuire benefici ai soci in funzione del consumo di energia condivisa e in funzione delle situazioni sociali di bisogno e di fragilità. Ciò non dovrebbe confliggere con la finalità non lucrativa delle associazioni in quanto non si tratta di attribuire ai soci avanzi di gestione in funzione delle partecipazioni, ma benefici (compresi pagamenti finalizzati a ridurre una spesa in funzione dei consumi e di altri criteri di scelta del tutto indipendenti dalla qualità di socio) sulla base di un rapporto contrattuale e non sociale (ancorché collegato con il rapporto associativo). In sostanza il riconoscimento di benefici personali ai soci consumatori dovrebbe essere effettuato nell'ambito dell'accordo con cui i soci consumatori mettono a disposizione della CER la propria capacità di autoconsumo, (in particolare attraverso l'adesione al Regolamento per l'apporto della capacità di autoconsumo).

Si deve osservare che nella disciplina dell'impresa sociale, che non ha scopo di lucro, è stato precisato all'art. 3 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 112: “*2-bis. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, non si considera distribuzione, neanche indiretta, di utili ed avanzi di gestione la ripartizione ai soci di ristorni correlati ad attività di interesse generale di cui all'articolo 2, effettuata ai sensi dell'art. 2545-sexies del codice civile e nel rispetto di condizioni e limiti stabiliti dalla legge o dallo statuto, da imprese sociali costituite in forma di società cooperativa, a condizione che lo statuto o l'atto costitutivo indichi i criteri di ripartizione dei ristorni ai soci proporzionalmente alla quantità e alla qualità degli scambi mutualistici e che si registri un avanzo della gestione mutualistica*”. Tuttavia, si potrebbe argomentare che tale disposizione è prevista per una tipologia specifica di enti, ossia le società cooperative e non le associazioni e si tratta di una norma specifica in materia di imprese sociali. Pare quindi possibile usare lo strumento tecnico dei ristorni solo nel caso di società cooperative e di società consortili (cui l'istituto dei ristorni è pacificamente applicabile) e non estenderlo ad associazioni e fondazioni (per i cui soci residua, come si è detto, lo strumento dell'assegnazione a titolo contrattuale come corrispettivo per la messa a disposizione di impianti o di capacità di consumo condivisa).

6. La CER e la nozione di imprenditore

La CER, se associazione o fondazione, assume probabilmente la qualifica di imprenditore commerciale solo se l'attività imprenditoriale è prevalente (la definizione di imprenditore è contenuta nell'art. 2082 c.c.: “*E' imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi*”).

Il tema è che in generale per una persona fisica la prevalenza dell'attività imprenditoriale non è un requisito per acquisire la qualità di imprenditore, mentre lo è per gli enti pubblici (art. 2201 c.c.: “*Gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un'attività commerciale sono soggetti all'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese*”). Tale principio è stato esteso anche a fondazioni e associazioni: “*Alle associazioni e fondazioni che svolgano attività imprenditoriale accessoria e strumentale rispetto alle finalità istituzionali dell'ente, non compete la qualifica di imprenditori*” (Cassazione civile sez. I, 09/11/1979, n.5770); “*Associazioni e fondazioni, in mancanza di qualsiasi determinazione legislativa in ordine alle attività esercitabili per il conseguimento degli scopi ideali che le caratterizzano, possono svolgere anche attività imprenditoriali, che rispetto agli scopi istituzionali possono trovarsi o in rapporto meramente strumentale, in quanto volte al reperimento dei mezzi occorrenti per gli stessi, oppure in rapporto diretto, in quanto di per sè idonee all'immediata realizzazione degli scopi medesimi. In analogia con quanto dispone per gli enti pubblici economici l'art. 2201 c.c. (che racchiude un principio di carattere generale, valido per l'individuazione degli imprenditori collettivi diversi dalle società commerciali), associazioni e fondazioni acquistano la qualità di imprenditori commerciali, con conseguenziale applicazione del relativo statuto e della legge fallimentare, quando la gestione dell'impresa esaurisca l'attività dell'ente, o sia prevalente rispetto alle altre attività, in modo da assurgere, ancorché di fatto, ad oggetto esclusivo o principale dell'ente medesimo*” (Corte d'appello Palermo, 07/04/1989).

Nel caso di una CER non è detto che l'attività di produzione dell'energia elettrica sia l'attività prevalente e in qualche caso può essere anche intesa

come strumentale per altre finalità di carattere sociale: in tali casi potrebbe non acquisire la qualifica di imprenditore (fermo che l'attività di produzione di energia elettrica è di per sé attività imprenditoriale se rivolta a terzi e quindi comunque si ricade dal punto di vista fiscale nel campo IVA). Se configurata come società consortile o come cooperativa assume certamente la natura di impresa².

7. La CER può avere finalità più ampie ma anche limitarsi a dare benefici ai propri soci

“L'obiettivo principale della comunità è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità” (art. 31/1 lett. a, d.lgs. 199/2021): è dunque compatibile un beneficio solo rivolto ai soci e tale beneficio può essere riconosciuto come risparmio di spesa (e dunque è possibile anche una CER che dia solo ristorni); si deve notare bene che il risparmio di spesa (ristorno) è una finalità mutualistica e non lucrativa ed è finalità propria della CER. Tuttavia, nel caso in cui vi sia esclusivamente una tale finalità economica potrebbe non essere opportuno e funzionale costituire l'ente come non lucrativo e probabilmente la forma di società consortile o di cooperativa sarebbe la più adatta

8. La CER può svolgere anche altre attività imprenditoriali di servizi

La CER può svolgere anche ulteriori attività: *“La comunità può produrre altre forme di energia da fonti rinnovabili finalizzate all'utilizzo da parte dei membri, può promuovere interventi integrati di domotica, interventi di efficienza energetica, nonché offrire servizi di ricarica dei veicoli elettrici ai propri membri e assumere il ruolo di società di vendita al dettaglio e può offrire servizi ancillari e di flessibilità”* (art. 31/2 lett. f d.lgs. 199/2021). Nelle bozze di statuto

² Si ricorda che la natura di impresa comporta l'applicazione di tutte le relative norme ed in particolare il D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (ossia il codice della crisi di impresa)

si sono introdotte come possibili tutte tali attività. Ove si individuino altre attività (compatibili con il quadro normativo) possono essere inserite.

9. I membri devono esser tutti clienti finali e altre limitazioni sulla natura dei soggetti ammessi.

La Direttiva 2018/2001 (art. 2 n. 16) è apparentemente chiara nel dire che:

-i membri/azionisti della CER sono (ossia devono essere) “*persone fisiche, PMI o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali*”

-i membri/azionisti che ne hanno l’effettivo controllo sono situati nelle vicinanze degli impianti di produzione di energia che le appartengono e sono da essa sviluppati.

Tale nozione era ripresa nell’art. 42bis dl 162/2019 e dall’Arera nella delibera 318/2020.

Non è stata invece ripresa dal d.lgs. 199/2021. Per questa norma:

-i clienti finali (senza alcuna ulteriore precisazione) hanno il diritto di organizzarsi in CER (co. 1);

-l’esercizio dei poteri di controllo fa capo solo a persone fisiche, PMI, . ecc. situati nei comuni in cui sono ubicati gli impianti (co. 1 lett. b).

Pare dunque che, a differenza di quanto previsto dalla Direttiva, il requisito necessario ai fini della partecipazione sia solo la natura di cliente finale, mentre la natura di persona fisica, PMI, autorità locale ecc. situata nel territorio comunale sede degli impianti sia richiesta solo con riferimento al controllo: e dunque, fermo il divieto per le imprese produttrici di energia, l’accesso risulterebbe consentito a tutti (anche grandi imprese).

Il tema, considerata la diversa previsione contenuta nella Direttiva, è delicato ed impone una applicazione prudente con particolare riferimento all’accesso agli incentivi.

Per l’art. 31, co. 2, lett. c) d.lgs. 199/2021 *l’energia può essere condivisa nell’ambito della stessa zona di mercato, ferma restando la sussistenza del requisito di connessione alla medesima cabina primaria per l’accesso agli incentivi*

E come osservato dall’Arera nel DCo:

4.28 Le configurazioni (comunità energetiche) definite al punto 4.26, lettere c) e d), vengono realizzate per tante finalità, tra cui quella di valorizzare

l'autoconsumo di energia elettrica. Per queste configurazioni, quindi, il concetto di “condivisione dell'energia elettrica” non coincide con il concetto di “autoconsumo dell'energia elettrica”. Come previsto dai rispettivi decreti legislativi, la loro estensione geografica massima coincide con la zona di mercato a cui si riferisce l'energia elettrica condivisa; invece, la più ristretta area entro cui, ai sensi dei rispettivi decreti legislativi, può essere valorizzato l'autoconsumo, è quella sottesa alla cabina primaria (esattamente come per le configurazioni definite al punto 4.26, lettere a), b) ed e)).

4.30 Come detto, per tutte le configurazioni definite al punto 4.26, ai fini della valorizzazione dell'autoconsumo di energia elettrica, l'area di riferimento è quella sottesa alla cabina primaria.

4.42 Infine, si ritiene che la medesima comunità energetica, caratterizzata da un unico statuto, possa identificare una pluralità di sottoinsiemi, ciascuno afferente a un'area sottesa ad una cabina primaria, per la valorizzazione dell'autoconsumo. Ciò consente di conciliare l'esigenza di valorizzare l'autoconsumo con tutte le altre diverse finalità, indipendenti dalla richiamata area geografica, che una comunità può perseguire. Pertanto, un'unica comunità energetica può realizzare diverse configurazioni per l'autoconsumo diffuso.

E dunque in sintesi: considerate le plurime finalità, una CER può comprendere aree/utenze anche afferenti a più di una cabina primaria (ai fini degli incentivi, poi, rileveranno i distinti sottoinsiemi afferenti a ciascuna cabina) e può comunque perseguire finalità che eccedono l'area della cabina stessa estendendosi a tutta l'area di mercato (per quanto rileva il Piemonte è ricompreso nell'area Nord).

Di ciò tenuto conto, e tornando al tema dei soggetti ammissibili, quanto scritto dal GSE al punto 2.3 delle Regole tecniche (“*Possono, inoltre appartenere alla comunità di energia rinnovabile in qualità di membri o azionisti anche soggetti non facenti parte della/delle configurazione/i*”) potrebbe essere inteso nel senso che sono ammessi anche soggetti esterni alla configurazione ma situati nella stessa area di mercato (per finalità diverse dagli incentivi).

E si potrebbe inoltre ritenere che la limitazione dell'accessibilità alla CER per persone fisiche, amministrazioni, PMI, contenuta nella Direttiva e nell'art. 42-bis, ma venuta meno con il d.lgs. 199/2021, si spieghi e risulti compatibile in

ragione di quanto sopra esposto: considerate le plurime finalità previste dal decreto 199/2021 anche soggetti diversi (es. grandi imprese) sono ammessi ma non ai fini degli incentivi.

La tesi (certamente improntata a cautela) è dubbia e richiederebbe un chiarimento dell’Autorità.

Lo stesso art. 31 e le Regole tecniche GSE contengono infatti anche disposizioni almeno apparentemente di diverso segno.

Come detto, per l’art. 31:

- i clienti finali hanno il diritto di organizzarsi in CER (co. 1);
- l’esercizio dei poteri di controllo fa capo solo a persone fisiche, PMI,situati nei comuni in cui sono ubicati gli impianti (co. 1 lett. b);
- non possono partecipare imprese che hanno la produzione di energia come attività principale (co. 1 lett. c);
- i “membri della comunità” (senza distinzioni) possono accedere agli incentivi di cui al titolo II alle condizioni e con le modalità ivi stabilite (co. 2 lett. e)).

In base a tale Titolo II (art. 8): per le CER l’incentivo è erogato solo con riferimento alla quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo connesse sotto la stessa cabina primaria.

Al di là del dubbio che nasce dall’uso del femminile “connesse”, sembra dunque che il limite sia dato solo dalla circoscrizione di impianti e utenze sottesi alla stessa cabine primaria, senza che siano previsti limiti soggettivi.

Anche il GSE al par. 2.3.1 precisa che, ai fini dell’accesso agli incentivi, “*i soggetti facenti parte della configurazione di comunità devono essere clienti finali e/o produttori in possesso dei seguenti requisiti: b) nel caso esercitino poteri di controllo sulla comunità, essere persone fisiche, PMI, enti territoriali situati nel territorio dei Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione*”.

Quindi secondo GSE, con espresso riferimento agli incentivi, gli specifici requisiti soggettivi sono richiesti per quei soci che esercitano il controllo.

Per contro, la limitazione dell’accesso agli incentivi per grandi imprese potrebbe derivare da disposizioni diverse, riferite ai divieti di aiuti di Stato (cfr. COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE — Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell’ambiente e dell’energia 2022, che, assumendo a riferimento le CER come descritte dalla Direttiva 2018/2001, limita ad esse e alle PMI le incentivazioni).

La questione è stata oggetto di osservazione presentata nell'ambito della consultazione Arera.

In conclusione, sul punto e fatti salvi chiarimenti che dovessero intervenire dall'Arera e dalle Autorità competenti: tenuto conto delle possibili ricadute in termini di esclusione da parte del GSE, si impone estrema cautela in caso di richiesta di partecipazione di grandi imprese ai fini degli incentivi (non per altre finalità). D'altro canto – paradossalmente – se l'apertura dovesse essere rivolta a tutti i consumatori di energia, l'esclusione delle grandi imprese potrebbe non essere considerata in linea con la normativa nazionale

Si sono quindi ipotizzate due alternative (evidenziate negli statuti).

Nella prima alternativa si è precisato che sono ammessi quali soci tutti i consumatori sottesi alla cabina primaria (incluse quindi le grandi imprese), riservando alla categoria delle PMI, persone fisiche ecc. sottese alla cabina stessa e situate nei comuni ove sono gli impianti il controllo dell'ente: tale scelta è indiscutibilmente conforme alla normativa nazionale (ferme le criticità sulla possibilità di ricevere incentivi in funzione dell'autoconsumo per le grandi imprese).

Nella seconda alternativa invece le grandi imprese sottese alla medesima cabina primaria sono state escluse dalle categorie di soci ordinari. Tale scelta, certamente conforme alla direttiva dell'unione europea, potrebbe non essere considerata conforme alla normativa nazionale.

È stata poi prevista una categoria di soci “sostenitori” cui possono essere ricondotti soggetti non sottesi alla cabina primaria ma rientranti nell'area di mercato, che vogliono sostenere le finalità dell'ente e, nella seconda delle alternative sopra indicate, le grandi imprese sottese alla medesima cabina primaria.

Analoghe soluzioni sono state adottate per fondazione di partecipazione e società consortile.

La clausola sarà da rivedere alla luce della normativa finale.

La scelta tra queste possibili alternative potrà infatti essere presa sulla base delle indicazioni regolamentari finali. In difetto di chiarimento in tempo utile, si potrà genericamente prevedere che l'ammissione è aperta a tutti i soggetti aventi i requisiti di cui all'art. 31 d.lgs. 199/2021, fermo che, ove nel caso concreto si ponesse l'esigenza di valutare l'ammissione di una grande impresa, occorrerà prudentemente tenere conto dei rischi evidenziati.

10. La natura del requisito dell'esercizio del controllo e i soggetti a cui è riservato

Nella normativa è precisato che *“l'esercizio dei poteri di controllo fa capo esclusivamente..”*.

Deve comprendersi quale sia il significato di tale espressione; si possono fare tre ipotesi:

- (i) ci si intende riferire al diritto di voto quale espressione del controllo (si tratterebbe sostanzialmente di espressione equivalente a partecipazione);
- (ii) ci si intende riferire non al diritto di voto (che può competere in via minoritaria anche ad altri) ma all'esercizio di un controllo effettivo;
- (iii) ci si intende riferire ad un controllo potenziale, ossia al possesso della maggioranza dei voti in assemblea indipendentemente da un esercizio effettivo. L'ipotesi sub (i) deve essere esclusa in quanto tutti i consumatori sottesi alla cabina primaria debbono essere membri/azionisti e quindi devono poter esercitare un diritto di voto e concorrere all'amministrazione; la direttiva utilizza la nozione di *“effettivamente controllato”*: quindi la tesi corretta sembra essere la (ii) e non la mera potenzialità (iii) derivante dalla maggioranza in assemblea; in ogni caso il requisito sub (iii) è un presupposto del (ii).

I soggetti che devono esercitare il controllo sono i seguenti (art. 31, co. 1, lett. b), d.lgs. 199/2021): *“la comunità è un soggetto di diritto autonomo e l'esercizio dei poteri di controllo fa capo esclusivamente a persone fisiche, PMI, enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito: ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che sono situate nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione di cui al comma 2, lettera a)”*. Al di là dello strano uso del femminile al posto del maschile (*“sitate”*), è chiaro che il controllo effettivo deve appartenere ai soggetti che sono situati nel territorio degli stessi comuni in cui sono ubicati gli impianti (ciò corrisponde al testo della direttiva: *“è effettivamente controllato da azionisti o membri che*

sono situati nelle vicinanze degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili che appartengono e sono sviluppati dal soggetto giuridico in questione”); in altri termini la vicinanza è stata tradotta con un riferimento al territorio comunale.

Se è così in una CER possiamo avere:

- a) *“persone fisiche, PMI, enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, ecc.”* nell’ambito dei comuni in cui ci sono gli impianti e sotto la cabina primaria, che sono soci e possono esercitare il controllo;
- b) *“persone fisiche, PMI, enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, ecc.”* sotto la cabina primaria ma fuori dai comuni in cui ci sono gli impianti, che sono soci ma non possono esercitare il controllo;
- c) *grandi imprese e altri soggetti diversi che siano clienti finali* che (secondo la posizione di cautela sopra rappresentata – si rinvia al paragrafo 8) forse possono (o devono poter - a seconda delle tesi) partecipare all’ente ai fini dell’energia condivisa (ferme le criticità in merito agli incentivi come aiuti di stato) ma non esercitare il controllo;
- d) *“persone fisiche, PMI, enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, ecc.”* al di fuori dalla cabina primaria, e che possono partecipare solo per le altre finalità della CER.

Resta ovviamente ferma la possibilità, nel caso in cui la CER comprenda due cabine primarie, di replicare le posizioni per ciascuna di esse.

11. L’apertura della CER al ruolo di membro/azionista è essenziale per le incentivazioni

L’apertura deve essere al ruolo di membri o soci e la partecipazione come membri o soci è elemento essenziale per ottenere valorizzazione ed incentivazione (cfr. ratio normativa e le Regole Tecniche del GSE punto 2.3.1.); dunque, anche se possono essere compatibili qualità e poteri diversi in capo a membri e soci, tutti i membri e soci debbono avere un nucleo minimo di poteri. Non sembra invece stabilito un requisito di democraticità (anche se qualcuno l’ha sostenuto) che imporrebbe identità di poteri: anche sotto questo

profilo soci/membri con diritti diversi sono compatibili, fermo un nucleo minimo di poteri.

Ovvio che la CER, per funzionare, deve avere un dimensionamento adeguato: ove per tale ragione non potessero accedere tutti, la selezione dovrà seguire criteri predeterminati (es. prima i soggetti più disagiati o quelli che più consentono il raggiungimento delle finalità).

Non abbiamo tuttavia previsto una specifica indicazione statutaria di limitazione degli accessi in funzione del dimensionamento della CER, che potrebbe essere male intesa dal GSE. Le soluzioni dovranno porsi sul piano operativo e a livello di regolamento di ripartizione dell'energia condivisa.

12. Associazione con diverse categorie di soci – Fondazione di partecipazione. Non compatibilità con la normativa del terzo settore

Una struttura associativa con soci con poteri diversi appare possibile e applicata nella prassi³; si tratta tuttavia di disposizioni possibili per le associazioni non riconosciute mentre per le associazioni che vogliono avere il riconoscimento potrebbero sorgere criticità in sede di procedura di riconoscimento.

Ai fini del potenziale riconoscimento come ente del terzo settore si possono dare le seguenti indicazioni.

L'art. 24 del Codice del Terzo Settore prevede che:

Ciascun associato ha un voto. Agli associati che siano enti del Terzo settore l'atto costitutivo o lo statuto possono attribuire più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati o aderenti. Si applica l'articolo 2373 del codice civile, in quanto compatibile.

Tuttavia, l'art. 26 del Codice del Terzo Settore, ed in particolare il comma 4, prevede quanto segue:

“4. L'atto costitutivo o lo statuto possono prevedere che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati.

³ Ci sono casi in cui la democraticità della struttura è imposta per poter usufruire di agevolazioni fiscali: cfr. ad esempio per le associazioni sportive

5. La nomina di uno o più amministratori può essere attribuita dall'atto costitutivo o dallo statuto ad enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, ad enti di cui all'articolo 4, comma 3, o a lavoratori o utenti dell'ente. In ogni caso, la nomina della maggioranza degli amministratori è, salvo quanto previsto dall'articolo 25, comma 2, riservata all'assemblea”.

Secondo taluni tale norma avrebbe consentito una pluralità di categorie di soci con poteri diversi.

Ma secondo il Ministero del Lavoro (opinione espressa nella nota del 30.11.2021) il senso non sarebbe quello di consentire più categorie di soci con diritti diversi con riferimento al diritto di voto attivo ma solo al diritto di voto passivo, ossia lo statuto può prevedere che alcuni amministratori debbano essere scelti da tutti gli associati tra gli appartenenti ad una categoria (prevarrebbe in sostanza la previsione dell'art. 24).

Dunque, sarebbe forse possibile prevedere che alcuni amministratori siano scelti ad esempio tra la categoria dei soci fondatori, ma la nomina dovrebbe comunque essere effettuata dall'Assemblea su un piano di parità tra tutti i soci che esercitano il diritto di voto.

Si è adottato il modello delle diverse categorie con diversi diritti al fine di consentire stabilità della governance, ma deve essere chiaro che tale forma può adottarsi con certezza assunta solo in caso di associazione non riconosciuta (che espone però gli amministratori a una potenziale responsabilità per le obbligazioni dell'associazione). Si è quindi predisposta anche una bozza di statuto di fondazione di partecipazione che ammette la diversificazione e non dovrebbe incontrare difficoltà in sede di riconoscimento

È comunque escluso che possa essere una associazione o una fondazione di cui al Codice del Terzo Settore.

13. Società consortile

In linea di principio ad un contratto di consorzio possono partecipare solo imprenditori. Viceversa c'è una maggiore apertura alla partecipazione di altri soci nell'ambito delle società consortile (tema ancora discusso in dottrina ma nella prassi sostanzialmente risolto); si veda la posizione del notariato *“Possono costituirsi anche società consortili cosiddette miste, ossia con la partecipazione anche di soci “non” imprenditori ma la cui presenza sia ritenuta strumentale*

alla realizzazione delle finalità consortili (ad esempio i soci “sostenitori” ovvero le associazioni rappresentative di categorie imprenditoriali)”.

Ci pare che si possa sostenere che vi sia un chiaro interesse di aprire il consorzio a tutti i consumatori in quanto l'aumento di capacità di condivisione dell'energia elettrica consente di meglio raggiungere gli scopi consortili; non è chiaro se gli imprenditori debbano avere la prevalenza (da alcuni è richiesto tale requisito ulteriore).

In tale situazione si possono articolare nel modo più libero i poteri amministrativi dei soci sia per la spa sia per la S.r.l. in quanto certamente PMI (le S.r.l. PMI hanno la possibilità di creare categorie di quote). Al fine di consentire il perseguimento degli scopi benefici la società consortile può adottare la qualifica di società benefit ai sensi delle previsioni dettate dai commi da 376 a 384 dell'art.1 della Legge 28 dicembre 2015, n.208.

La società consortile ha una evidente controindicazione, ossia la necessità di regolare i mutamenti dei soci come mutamenti del capitale sociale (sia per recesso che per cessione). Si tratta di costi di un certo peso (sia per gli aumenti di capitale, sia per i trasferimenti sia per la iscrizione al Registro delle Imprese dei nominativi dei soci nel caso della s.r.l.). La società consortile è dunque uno strumento possibile ma solo in caso di dimensioni degli impianti e dell'attività adeguati e di tendenziale stabilità dei membri.

Il modello che è stato redatto è quello di una società consortile a r.l., ma può essere adattato anche al caso di una società consortile per azioni. Si è adottato un criterio di voto in funzione della partecipazione (ma anche nella società consortile è adottabile il voto capitario).

14. Recesso da società consortile

Tutti i clienti finali soci devono poter recedere in qualunque momento dalla CER e quindi dalla società consortile (compagine instabile) e questo vale anche per coloro che sono consumatori e produttori: la messa a disposizione degli impianti deve essere quindi slegata dalla partecipazione e fondata su una autonoma causa contrattuale.

In caso di società consortile il diritto di recesso continuo dà diritto anche alla liquidazione della partecipazione secondo le regole societarie. Si può comunque

prevedere che tale valore non ecceda il nominale della partecipazione (tenuto conto della natura consortile), come è stato fatto nella bozza redatta.

15. Società cooperative

Le società cooperative sono certamente uno strumento adatto per realizzare una CER e combinano il criterio del voto capitario con le caratteristiche delle società di capitali. Le società cooperative consentono la formazione dal basso e la partecipazione aperta e democratica in quanto è esclusa la possibilità di assegnare il controllo solo ad alcuni soci (le diverse categorie di soci di una cooperativa possono essere utilizzate probabilmente per distinguere tra soci che sono situati nei medesimi Comuni in cui si trovano gli impianti e soci collocati in altri comuni, ma non a dare una prevalenza ad alcuni soci all'interno di tali categorie). L'ammissione e l'uscita dei soci sono molto agevoli in quanto la società cooperativa è una società a capitale variabile e l'ammissione di nuovi soci non importa la modificazione dell'atto costitutivo.

16. Statuto e criteri di valorizzazione del recesso

Lo statuto può contenere i criteri di pagamento in caso di recesso “*concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti*” (cfr. GSE punto 2.3.3.). Nelle bozze non abbiamo fatto precisazioni specifiche, non essendo emerso allo stato una specifica esigenza sul punto.

17. Problemi derivanti dalla natura pubblicistica della CER

Se la CER ha le caratteristiche di cui all'art. 3 lett. d del codice appalti si qualifica come organismo di diritto pubblico e deve effettuare i suoi acquisti in conformità al codice stesso (es. acquisto pannelli; stipula accordo di partenariato per finanziamento/costruzione/gestione impianti).

Valgono per contro le esclusioni dall'applicazione del codice previste dall'art. 17 del codice appalti, tra le quali anche l'acquisto o la locazione di terreni su cui installare gli impianti. Anche in caso di contratti esclusi, la scelta del

contraente deve comunque avvenire nel rispetto dei principi di economicità, parità, trasparenza, pubblicità... (art. 4). Occorre quindi indire una procedura se pure semplificata, salvo che ricorrano i presupposti per l'affidamento diretto secondo le comuni regole dei contratti pubblici.

Quanto alla scelta, da parte dell'ente pubblico promotore, dei "soci" della CER: la CER è in ogni caso una comunità aperta a tutti coloro che hanno i requisiti.

Se tale criterio fosse rispettato non dovrebbe porsi per definizione il tema della scelta del socio e del rispetto dei principi di concorrenza

Si ripropone il tema dei criteri selettivi o di priorità tra i soci ammissibili già discussa sopra. Quest'ultimo profilo interessa peraltro qualsiasi tipo di CER, a prescindere dalla componente pubblica.

ALLEGATO I – BOZZA STATUTO ASSOCIAZIONE

ASSOCIAZIONE “[•]”

Statuto

Art. 1. Denominazione, sede e durata

1.1. È costituita, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile l’Associazione non riconosciuta “Comunità energetica rinnovabile [•].

1.2. L’Associazione ha sede in [•]via [•]. Le variazioni della sede nell’ambito dei Comuni di [•] e di [•] possono essere deliberati dal Consiglio Direttivo.

1.3. L’Associazione non ha limiti di durata e può essere sciolta con deliberazione dell’Assemblea straordinaria degli associati ai sensi del successivo art. 10.

1.4. L’Associazione è un ente autonomo.

Art. 2. Oggetto e scopo

2.1. L’Associazione ha per oggetto la costituzione e gestione di una o più configurazioni di comunità energetica rinnovabile [ove ancora applicabile di cui all’articolo 42-bis d.l. 162/2019 convertito con modificazioni nella legge 8/2020 e] ai sensi degli articoli 31 e 32 d.lgs. 199/2021, e relative disposizioni di attuazione avendo come riferimento prioritario il territorio dei Comuni di [•] e di [•] e Comuni limitrofi. A tal fine l’Associazione potrà acquistare o realizzare impianti di produzione di energia rinnovabili in proprietà o acquisirne la disponibilità per perseguire la sua finalità. L’energia prodotta mediante gli impianti di proprietà o nella disponibilità dell’Associazione è utilizzata prioritariamente per l’autoconsumo istantaneo in sito ovvero per la condivisione con i membri di ciascuna delle configurazioni di comunità energetica rinnovabile che fanno capo all’Associazione mentre l’energia eventualmente eccedentaria può essere accumulata e venduta anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile, direttamente o mediante aggregazione.

2.2. L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue come obiettivo principale quello di fornire benefici ambientali, economici e sociali a livello di comunità e agli associati e alle aree locali in cui opera e non quello di realizzare profitti finanziari.

In particolare, l'Associazione persegue le seguenti ulteriori finalità: “[●]”

2.3 L'Associazione è il referente e mandatario dei soci per la richiesta di accesso alla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa, è responsabile, per il tramite dei suoi organi sociali, del riparto dell'energia elettrica condivisa e ad essa è demandata la gestione delle partite di pagamento e incasso verso le società di vendita e verso il GSE.

2.4 I ricavi derivanti dall'energia condivisa e gli altri ricavi derivanti dall'attività dell'Associazione sono utilizzati per il perseguimento delle finalità dell'Associazione secondo i criteri stabiliti nel Regolamento per l'apporto della capacità di autoconsumo.

2.5 Oltre alla gestione delle comunità energetiche rinnovabili l'Associazione può comunque svolgere una o più delle seguenti attività:

- (i) produzione di altre forme di energia da fonti rinnovabili finalizzate all'utilizzo da parte dei soci,
- (ii) promozione di interventi integrati di domotica;
- (iii) interventi di efficienza energetica;
- (iv) offerta di servizi di ricarica dei veicoli elettrici ai propri membri
- (v) nei limiti consentiti dalla normativa applicabile, vendita a terzi di energia ~~ove consentito dalla normativa applicabile, vendita al dettaglio di energia~~ elettrica e offerta di servizi ancillari e di flessibilità.
- (vi) [altri servizi da precisare].

Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione può svolgere attività connesse o strumentali alle altre attività svolte, anche di carattere commerciale, e aderire ad altri soggetti giuridici aventi finalità affini o complementari.

2.6 L'Associazione può inoltre svolgere attività volte al reperimento di finanziamenti e contributi finalizzate all'oggetto sociale nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

Art. 3. Soci e quote associative

3.1. Sono ammessi all'Associazione i clienti finali in possesso dei requisiti [*ove ancora applicabile* di cui all'art. 42-bis, comma 5, lett. c), d.l. 162/2019 convertito con modificazioni nella legge 8/2020 e] di cui all'art. 31 d.lgs. 199/2021, fermo comunque quanto previsto al successivo art. 3.4. a condizione che dispongano di

un POD sotteso alla cabina primaria di una delle configurazioni di comunità energetica rinnovabile gestita dall'Associazione (“**Soci**”).

[*in alternativa più restrittiva di fatto escludendo le grandi imprese* Sono ammessi quali soci all'Associazione le persone fisiche, le piccole e medie imprese (fermo restando quanto previsto al successivo articolo 3.4), gli enti territoriali e le autorità locali, incluse le amministrazioni comunali, enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali comprese nell'elenco ISTAT di cui all'art. 1, comma 3, l. 196/2009 a condizione che dispongano di un POD sotteso alla cabina primaria di una delle configurazioni di comunità energetica rinnovabile gestita dall'Associazione (“**Soci**”).

3.2. Il controllo dell'Associazione è attribuito esclusivamente ai Soci che siano persone fisiche, piccole e medie imprese (fermo restando quanto previsto al successivo articolo 3.4), enti territoriali e autorità locali, incluse le amministrazioni comunali, enti di ricerca e formazione, enti religiosi, enti del terzo settore e di protezione ambientale nonché amministrazioni locali comprese nell'elenco ISTAT di cui all'art. 1, comma 3, l. 196/2009, che dispongano di un POD sotteso alla cabina primaria di una delle configurazioni di comunità energetica rinnovabile gestita dall'Associazione e che siano situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione dell'energia e rispondano ai requisiti di cui all'articolo 31 d.lgs. 199/2021 e disposizioni di attuazione (“**Soci Ordinari**”).

3.3. I Soci Ordinari sono ripartiti tra soci che hanno costituito l'Associazione (“**Soci Ordinari Fondatori**”), inclusi i soci che sono successivamente ammessi quali Soci Ordinari Fondatori, e soci che sono stati successivamente ammessi come Soci Ordinari (“**Soci Ordinari Aggiunti**”). I Soci che abbiano la qualifica di cui all'art. 3.1 ma non quella di cui all'art. 3.2 sono indicati come “**Soci Generali**”.

3.4 Le piccole e medie imprese sono ammesse a condizione che la partecipazione alla comunità non costituisca l'attività commerciale e industriale principale.

3.5. La partecipazione è aperta a tutti i consumatori, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili che sono collegati alle cabine primarie delle comunità energetiche rinnovabili gestite dall'Associazione.

3.6. Tutti i soci sono tenuti al versamento della quota associativa di importo stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo e, per la prima volta, nell'atto costitutivo, salvo motivate eccezioni.

3.7. La qualità di socio dà diritto:

-a partecipare alla vita dell'Associazione;

- a partecipare all'elezione degli organi direttivi e proporsi come candidato;
- ad essere informato delle iniziative organizzate;
- a partecipare finanziariamente, su base volontaria, ai progetti dell'Associazione.

3.7 I Soci mantengono i loro diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore.

3.8. I Soci sono ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo. Nel caso di ammissione di un Socio nella categoria dei Soci Ordinari Fondatori è richiesto anche il consenso della maggioranza dei Soci Ordinari Fondatori esistenti.

3.9. È condizione di ammissione dei Soci che questi abbiano accettato il Regolamento per l'apporto della capacità di autoconsumo, abbiano conferito mandato all'Associazione secondo il modello predisposto dal GSE e, comunque, abbiano firmato tutto i documenti predisposti dal GSE e dall'Arera per consentire la loro partecipazione alla condivisione dell'energia e agli incentivi.

Art. 4 - Soci sostenitori

4.1. Possono essere ammessi, con deliberazione del Consiglio Direttivo, quali soci sostenitori (“**Soci Sostenitori**”) persone fisiche e soggetti pubblici che non partecipano alle comunità di energia rinnovabile ma che partecipano all'associazione per sostenerne le finalità. Le condizioni di ammissione, recesso ed esclusione dei Soci Sostenitori sono stabilite dal Consiglio Direttivo sulla base delle regole previste dallo Statuto per i Soci.

4.2. I Soci Sostenitori possono partecipare ai servizi dell'Associazione che non siano riservati ai Soci, secondo le regole stabilite, nel rispetto del presente statuto, dal Consiglio Direttivo.

4.3 I Soci Sostenitori possono richiedere al Consiglio Direttivo di essere convocati in una assemblea e possono nominare un Socio Sostenitore o, in caso di Soci Sostenitori che siano enti o società, loro rappresentanti, collaboratori, delegati o dipendenti quale osservatore che ha diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto. L'osservatore resta in carica per lo stesso tempo del Consiglio Direttivo in carica al momento della sua nomina.

4.4. All'assemblea dei Soci Sostenitori si applicano le medesime norme di convocazione, costituzione e voto previste per l'Assemblea dei Soci.

Art. 5 – Regolamento per l'apporto della capacità di autoconsumo

5.1. Con deliberazione del Consiglio Direttivo è approvato il Regolamento per l'apporto della capacità di autoconsumo avente i contenuti di cui [*ove ancora applicabile* all'art. 42-bis, comma 5, lett. c), d.lgs. 162/2019 e] all'art. 32, comma 1, lett. c), d.lgs. 199/2021, al quale i Soci sono tenuti ad aderire.

5.2. Il Regolamento è redatto nel rispetto dei seguenti principi e criteri:

a) i ricavi derivanti dall'autoconsumo in sito (escluso l'autoconsumo in sito fruito direttamente dai soci che abbiano reso disponibile un impianto o una superficie), dall'energia condivisa e dall'energia venduta sono destinati prioritariamente alla copertura dei costi dell'Associazione che non siano coperti da altre attività dell'Associazione (ivi inclusi i costi di gestione dell'Associazione, i costi di investimento per la realizzazione degli impianti, di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e gli eventuali corrispettivi per gli investimenti dei Soci, per la messa a disposizione degli impianti da parte di Soci e di terzi, e per la messa a disposizione della capacità di consumo dell'energia condivisa da parte dei Soci secondo criteri che tengano conto anche delle situazioni di bisogno e di fragilità sociale);

b) l'eventuale eccedenza dei ricavi rispetto ai costi di cui alla precedente lettera a) può essere utilizzata per le altre finalità istituzionali dell'Associazione.

Art. 6 – Perdita della qualità di socio

6.1. I soggetti che perdono i requisiti di ammissione di cui al precedente art. 3.1 perdono la qualità di Socio e quelli che perdono i requisiti di cui al precedente art. 3.2, ma non quello di cui al precedente art. 3.1 perdono la qualifica di Socio Ordinario e acquisiscono quella di Socio Generale. La perdita dei requisiti e la conseguente esclusione è accertata dal Consiglio Direttivo a maggioranza semplice. Tale verifica può essere delegata ad un componente del Consiglio Direttivo, fatta la possibilità del Socio che abbia subito la decisione di richiedere che questa sia rivista dal Consiglio Direttivo.

6.2. Con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo, espressa con una maggioranza di due terzi dei componenti, i Soci possono essere esclusi per gravi violazioni dello Statuto e delle deliberazioni degli organi associativi.

6.3. I Soci hanno diritto di recedere in ogni momento dall'Associazione e di uscire dalla configurazione della comunità energetica rinnovabile. A fini organizzativi può essere imposto un preavviso ragionevole all'efficacia della comunicazione di recesso.

6.4. A decorrere dall'efficacia della deliberazione di esclusione o dalla dichiarazione di recesso e nei termini di cui al Regolamento per l'apporto della capacità di autoconsumo di cui al precedente art. 5, viene meno ogni diritto del Socio all'esercizio dei diritti amministrativi e ai benefici derivanti dalla partecipazione all'Associazione e alla comunità energetica.

Art. 7 – Fondo comune, esercizio sociale e bilancio di esercizio

7.1. Il fondo comune dell'Associazione è costituito:

- dai beni, mobili e immobili, di sua proprietà;
- dalle quote associative;
- da eventuali contributi o donazioni;
- da eventuali fondi di riserva;
- da ogni altra entrata derivante dalle attività esercitate.

7.2. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

7.3. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio Direttivo predispone il bilancio di esercizio dell'anno precedente e lo sottopone all'assemblea per l'approvazione.

Art. 8 – Organi

8.1. Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei probiviri;
- il Revisore o il Collegio dei Revisori.

Art. 9 – L'Assemblea

9.1. L'Assemblea è formata da tutti i Soci.

9.2. Si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio, previa convocazione dei soci da parte del Presidente, Vice-presidente o di altro componente del Consiglio Direttivo su delega del Consiglio Direttivo stesso, mediante comunicazione scritta anche in via telematica (lettera raccomandata ovvero tramite posta elettronica certificata ovvero con altri mezzi equivalenti ed idonei a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento quali

telegramma, fax, email, ecc.) inviata a tutti coloro che ne hanno diritto a termini di statuto almeno 10 giorni prima della data in cui l'Assemblea deve tenersi, ovvero mediante affissione presso la sede sociale e pubblicazione sul sito internet dell'Associazione almeno 10 giorni prima della data in cui l'Assemblea deve tenersi, contenente l'ordine del giorno. In caso di invio di comunicazione ai Soci l'indirizzo di convocazione sarà l'ultimo indirizzo reso noto all'Associazione mediante comunicazione scritta da ciascun soggetto avente diritto a partecipare all'Assemblea. Nei casi in cui Soci Ordinari Fondatori, Soci Ordinari Aggiunti e Soci Generali hanno diversi diritti all'interno dell'Assemblea si procederà a votazione separate per ciascuna categoria di soci presenti all'Assemblea.

9.3. L'Assemblea approva il bilancio di esercizio, nomina il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri e il Revisore o il Collegio dei Revisori, delibera sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione, sulle modifiche dello Statuto.

9.4. Ogni Socio ha diritto a un voto.

9.5. Hanno diritto di voto i soci in regola con il pagamento della quota associativa.

9.6. Ogni Socio può farsi rappresentare solo da un altro Socio [fermo il limite massimo di tre voti esprimibili da ciascun Socio] [anche sulla base di un mandato speciale revocabile previsto per tutte le assemblee senza limiti rispetto al numero di voti che possono essere esercitati dal Socio delegatario].

9.7 L'Assemblea è validamente costituita in presenza di almeno il 50% dei Soci in prima convocazione (e con la presenza rispettivamente di almeno il 50% dei Soci Ordinari Fondatori, dei Soci Ordinari Aggiunti e dei Soci Generali) e qualunque sia il loro numero in seconda convocazione, e delibera a maggioranza dei presenti (e nel caso di diritti attribuiti ad una categoria di Soci a maggioranza dei Soci della categoria di Soci interessata).

9.8. Le modifiche dello Statuto si considerano approvate se hanno la maggioranza dell'Assemblea e altresì la maggioranza rispettivamente dei Soci Ordinari Fondatori e dei Soci Ordinari Aggiunti. Tutte le altre deliberazioni dell'Assemblea si considerano approvate se hanno la maggioranza dell'Assemblea e la maggioranza dei Soci Ordinari presenti.

9.9. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Consigliere più anziano di età.

9.10. Il Presidente nomina un Segretario e constata la regolarità delle eventuali deleghe e il diritto di voto dei soci intervenuti.

9.11. Delle riunioni è redatto verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 10 – Il Consiglio Direttivo

10.1 L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre e un massimo di sette membri nominati dall'Assemblea anche -fra inon Soci ~~o, in caso di Soci che siano enti o società, loro rappresentanti, collaboratori, delegati o dipendenti~~. Il primo Consiglio Direttivo è nominato in sede di costituzione dell'Associazione.

10.2. La carica è assunta a titolo gratuito, salvo rimborso delle spese documentate.

10.3. Il Consiglio Direttivo dura in carica [tre]/[cinque anni] ed i Consiglieri possono essere rieletti.

10.4. I Soci Ordinari Fondatori hanno diritto a nominare, a maggioranza dei Soci Ordinari Fondatori presenti nell'Assemblea, quattro componenti del Consiglio Direttivo. I Soci Ordinari Aggiunti hanno diritto a nominare, a maggioranza dei Soci Ordinari Aggiunti presenti nell'Assemblea, due componenti del Consiglio Direttivo. I Soci Generali hanno diritto a nominare, a maggioranza dei Soci Generali presenti nell'Assemblea, un componente del Consiglio Direttivo.

10.5. Qualora venga meno un Consigliere, la categoria di Soci che ha nominato il componente venuto meno provvede alla sua sostituzione. A tal fine il Consiglio Direttivo provvede all'immediata convocazione dell'Assemblea della categoria di Soci che deve provvedere alla sostituzione

10.6. Il Consiglio Direttivo si riunisce e delibera con la presenza della maggioranza dei consiglieri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

10.7 Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente (da scegliersi tra i componenti designati dai Soci Ordinari Fondatori), un Vicepresidente ed un Tesoriere che ha il compito di riscuotere le quote associative, provvedere ai pagamenti e curare la tenuta della contabilità e dei libri sociali, curare i rapporti con gli istituti bancari con facoltà di effettuare depositi e prelievi.

10.8. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta che il Presidente lo ritiene necessario o ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi componenti e comunque almeno due volte all'anno per l'approvazione del progetto di bilancio preventivo e del bilancio di esercizio e la determinazione della quota associativa.

10.9. L'avviso di convocazione deve essere inviato tramite lettera raccomandata ovvero tramite posta elettronica certificata ovvero con altri mezzi equivalenti ed idonei a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento (telegramma, fax, e-mail, ecc.) ai Consiglieri e al Revisore o Revisori dei Conti almeno una settimana prima del giorno fissato per la riunione e deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti da trattare. Nei casi di comprovata urgenza il Consiglio può essere

convocato con 48 ore di preavviso mediante posta elettronica certificata ovvero con altri mezzi equivalenti ed idonei a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento (telegramma, fax, e-mail, ecc.).

10.11. È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti siano identificati, che venga adeguatamente conservata agli atti dell'adunanza la prova di tale identificazione, che sia consentito a ciascun partecipante di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Il Consiglio Direttivo si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente o il Segretario, quest'ultimo ove nominato.

10.12. Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria, può delegare specifiche attribuzioni a uno o più dei suoi componenti e può nominare collaboratori e consulenti. In particolare, e a titolo esemplificativo il Consiglio Direttivo:

- a) approva nel mese di novembre di ogni anno il bilancio preventivo dell'anno successivo e nel mese di marzo il bilancio consuntivo dell'anno precedente; il bilancio preventivo comprende anche il programma di lavoro relativo all'esercizio finanziario cui il bilancio stesso si riferisce e che decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno;
- b) delibera il Regolamento per l'apporto della capacità di autoconsumo e i regolamenti necessari alla gestione della Associazione;
- c) dispone l'impiego dei fondi secondo criteri di convenienza e sicurezza di investimento;
- d) decide l'accettazione dei contributi, delle erogazioni, delle elargizioni, delle donazioni, dei lasciti di valore, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni immobili e mobili;
- e) delibera sull'instaurazione e la cessazione di rapporti di lavoro;
- f) delibera in merito alla stipulazione ed alla approvazione di mutui ed aperture di credito, nonché relativamente ad ogni operazione bancaria utile per il raggiungimento delle finalità istituzionali;
- g) delibera su eventuali accordi di collaborazione tra l'Associazione ed altri enti pubblici o privati;
- h) nomina il Presidente ed un Vicepresidente tra i suoi membri, potendo delegare ad essi o ad altri Consiglieri parte delle proprie attribuzioni;
- i) può nominare e revocare un Direttore, cui può delegare, mediante procura, parte delle proprie attribuzioni ed attribuire compiti.

Art. 11 – Il Presidente

11.1. Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo al proprio interno tra i componenti designati dai Soci Ordinari Fondatori.

11.2. Il Presidente rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio.

11.3. Il Presidente vigila sulla attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, in caso di necessità e urgenza può agire con i poteri del Consiglio da sottoporre alla sua approvazione nella prima riunione utile.

11.4. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vicepresidente se nominato. La firma del Vicepresidente costituisce innanzi ai terzi attestazione della sussistenza dell'assenza o impedimento.

Art. 12 – Il Collegio dei Probiviri

12.1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri di cui due nominati dai Soci Ordinari Fondatori e uno dall'Assemblea fra i Soci o, in caso di Soci che siano enti o società, loro rappresentanti, collaboratori, delegati o dipendenti, nomina al proprio interno il Presidente e ha durata pari a quella del Consiglio Direttivo. Il primo Collegio dei Probiviri è nominato in sede di costituzione dell'Associazione.

12.2. La carica è assunta a titolo gratuito.

12.3. Il Collegio dei Probiviri controlla il rispetto delle norme statutarie da parte degli Associati e degli altri organi sociali e promuove la soluzione amichevole di eventuali controversie dipendenti dal presente statuto e dal Regolamento per l'apporto della capacità di autoconsumo di cui all'art. 5.

12.4. Il Collegio dei Probiviri opera in piena indipendenza e risponde, per il tramite dei suoi componenti, esclusivamente all'Assemblea.

12.5. Il Collegio dei Probiviri agisce per propria iniziativa o su segnalazione, esamina e decide secondo equità e senza formalità di procedura, trasmettendo le proprie determinazioni al Consiglio Direttivo che adotterà gli opportuni provvedimenti attuativi.

Art. 13 – Revisore dei Conti

13.1 L'Assemblea nomina un Revisore dei conti. Il revisore resta in carica per un triennio e si esprime sui bilanci, verificando il rispetto dei principi contabili e delle norme statutarie. Il Revisore deve accertare la regolare tenuta della contabilità

sociale e redigere una relazione annuale; può controllare la consistenza di cassa e l'esistenza di valori e titoli di proprietà sociale e procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

13.2 L'Assemblea dei Soci può decidere di ampliare l'attività di revisione ad un collegio composto da tre membri qualificati.

Art. 14 – Scioglimento

14.1. Lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea con il voto di almeno tre quarti dei Soci e con il consenso di almeno tre quarti dei Soci Ordinari Fondatori.

14.2. L'Assemblea nomina uno o più liquidatori determinandone poteri e compenso, e delibera in ordine alla devoluzione del fondo comune.

Art. 15 – Norma finale

15.1. Per quanto non regolato dal presente Statuto valgono le norme di legge, generali e di settore

ALLEGATO II – BOZZA STATUTO FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE

STATUTO DELLA FONDAZIONE “ NOME”

Titolo I

Articolo 1 – Denominazione e Fondatori

1. È costituita una Fondazione denominata “[•]”, che potrà essere indicata senza vincolo di rappresentazione grafica.
2. Sono Fondatori i seguenti Enti: [•]
3. Mediante modifica del presente statuto possono assumere la qualifica di Fondatori altri soggetti che vengano riconosciuti come tali a norma del presente statuto.
4. I Fondatori sono soggetti che hanno un POD sotteso alla cabina primaria di una delle configurazioni di comunità energetica rinnovabile gestita dalla Fondazione e sono situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione dell’energia, che rispondono ai requisiti di cui all’articolo 31 d.lgs. 199/2021 e disposizioni di attuazione.
5. I Fondatori che perdano anche uno solo dei requisiti di cui al precedente paragrafo 4 perdono la qualifica di Fondatori e non possono più esercitare i diritti attribuiti dal presente Statuto. I Fondatori possono rinunciare di partecipare alla Fondazione in ogni momento dandone comunicazione scritta.

Articolo 2 – Sede

La Fondazione ha sede in [•].

Articolo 3 – Scopo

1. La Fondazione non ha fini di lucro ed è legalmente riconosciuta dall’autorità governativa competente ai sensi di legge. La Fondazione è un ente.
2. La Fondazione ha per oggetto principale la costituzione e gestione di una o più configurazioni di comunità energetica rinnovabile [ove ancora applicabile di cui all’articolo 42-bis d.l. 162/2019 convertito con modificazioni nella legge 8/2020 e]

ai sensi degli articoli 31 e 32 d.lgs. 199/2021, e relative disposizioni di attuazione, avendo come riferimento prioritario il territorio dei Comuni di [●] e di [●] e Comuni limitrofi. L'energia prodotta mediante gli impianti di proprietà o nella disponibilità della Fondazione è utilizzata prioritariamente per l'autoconsumo istantaneo in sito ovvero per la condivisione con i membri di ciascuna delle configurazioni di comunità energetica rinnovabile che fanno capo alla Fondazione, mentre l'energia eventualmente eccedentaria può essere accumulata e venduta anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile, direttamente o mediante aggregazione.

3. La Fondazione persegue come obiettivo principale quello di fornire benefici ambientali, economici e sociali a livello di comunità alle aree locali in cui opera e non quello di realizzare profitti finanziari.

In particolare, la Fondazione persegue le seguenti ulteriori finalità: [●]

4. La Fondazione è il referente e mandatario dei Fondatori e dei Soci per la richiesta di accesso alla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa, è responsabile, per il tramite dei suoi organi sociali, del riparto dell'energia elettrica condivisa e ad essa è demandata la gestione delle partite di pagamento e incasso verso le società di vendita e verso il GSE.

5 I ricavi derivanti dall'energia condivisa e gli altri ricavi derivanti dall'attività della Fondazione sono utilizzati per il perseguimento delle finalità della Fondazione secondo i criteri stabiliti nel Regolamento per l'apporto della capacità di autoconsumo.

6. Oltre alla gestione delle configurazioni di comunità energetica rinnovabile la Fondazione può comunque svolgere una o più delle seguenti attività:

(i) produzione di altre forme di energia da fonti rinnovabili finalizzate all'utilizzo da parte dei Fondatori e dei Soci,

(ii) promozione di interventi integrati di domotica;

(iii) interventi di efficienza energetica;

(iv) offerta di servizi di ricarica dei veicoli elettrici ai propri membri

(v) nei limiti consentiti dalla normativa applicabile, vendita a terzi di energia elettrica e offerta di servizi ancillari e di flessibilità~~vendita al dettaglio e offerta di servizi ancillari e di flessibilità;~~

(vi) [altri servizi da precisare];

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione può svolgere attività connesse o strumentali alle altre attività svolte, anche di carattere commerciale, e aderire ad altri soggetti giuridici aventi finalità affini o complementari.

7. La Fondazione può inoltre svolgere attività volte al reperimento di finanziamenti e contributi finalizzati all'oggetto sociale nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

Titolo II

Articolo 4 – Organi

1. Sono organi della Fondazione:
 - a) il Consiglio di Amministrazione;
 - b) il Presidente della Fondazione;
 - c) il Collegio dei Revisori dei Conti;
 - d) l'Assemblea dei Soci.

Articolo 5 – Consiglio di Amministrazione

1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da quattro a sette membri.
2. Quattro consiglieri sono nominati, uno ciascuno dai seguenti Fondatori [●]. Tre consiglieri sono nominati dall'Assemblea Ordinaria dei Soci con le modalità di cui ai successivi articoli 11 e 12.
3. Il Consiglio resta in carica tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per esprimere il suo avviso sul bilancio consuntivo del terzo esercizio. In difetto di tempestiva nomina da parte dell'Ente o dell'Organo interessato, restano in carica temporaneamente i consiglieri già nominati finché l'Ente o l'Organo interessato non avrà nominato il nuovo consigliere, il quale resterà in carica per il tempo residuo in cui rimarrà in carica il nuovo Consiglio.
4. Qualora qualcuno dei consiglieri venga a cessare dalla carica anteriormente alla sua scadenza per qualsiasi ragione il soggetto o i soggetti che lo aveva(no) nominato provvede(no) alla sostituzione. In tal caso il nuovo consigliere scade insieme con i consiglieri in carica all'atto della sua nomina.

Articolo 6 – Funzionamento del Consiglio

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal suo Presidente oppure, in ogni caso di impedimento, dal Vicepresidente o, in ogni caso di impedimento anche di quest'ultimo, dal consigliere più anziano d'età.
2. Esso si riunisce almeno due volte all'anno e comunque ogni qualvolta sia

ritenuto opportuno dal Presidente o sia richiesto da almeno due componenti in carica.

3. L'avviso di convocazione deve essere inviato tramite lettera raccomandata ovvero tramite posta elettronica certificata ovvero con altri mezzi equivalenti ed idonei a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento (telegramma, fax, e-mail, ecc.) ai Consiglieri e ai Revisori dei Conti almeno una settimana prima del giorno fissato per la riunione e deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti da trattare. Nei casi di comprovata urgenza il Consiglio può essere convocato con 48 ore di preavviso mediante posta elettronica certificata ovvero con altri mezzi equivalenti ed idonei a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento (telegramma, fax, e-mail, ecc.).

4. È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti siano identificati, che venga adeguatamente conservata agli atti dell'adunanza la prova di tale identificazione, che sia consentito a ciascun partecipante di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente o il Segretario, quest'ultimo ove nominato.

Articolo 7 – Deliberazioni del Consiglio

1. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare se è presente la maggioranza dei membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, salvo che il presente Statuto disponga diversamente.

Articolo 8 – Attribuzioni del Consiglio

1. Il Consiglio di Amministrazione opera le scelte fondamentali e decide le iniziative ed i programmi della Fondazione.

2. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare, ed a titolo esemplificativo, il Consiglio di Amministrazione:

a) approva nel mese di novembre di ogni anno il bilancio preventivo dell'anno successivo e nel mese di marzo il bilancio consuntivo dell'anno precedente; il bilancio preventivo comprende anche il programma di lavoro relativo all'esercizio finanziario cui il bilancio stesso si riferisce e che decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno;

b) delibera i regolamenti necessari alla gestione della Fondazione e delibera altresì

il piano triennale, che dovrà essere aggiornato di anno in anno;

c) dispone l'impiego dei fondi secondo criteri di convenienza e sicurezza di investimento;

d) decide l'accettazione dei contributi, delle erogazioni, delle elargizioni, delle donazioni, dei lasciti di valore, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni immobili e mobili;

e) delibera sull'instaurazione e la cessazione di rapporti di lavoro;

f) delibera in merito alla stipulazione ed alla approvazione di mutui ed aperture di credito, nonché relativamente ad ogni operazione bancaria utile per il raggiungimento delle finalità istituzionali;

g) delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri enti pubblici o privati;

h) nomina il Presidente ed un Vicepresidente tra i suoi membri, potendo delegare ad essi o ad altri Consiglieri parte delle proprie attribuzioni;

i) accerta l'eventuale impossibilità di perseguire gli scopi della Fondazione;

l) può nominare e revocare un Direttore, cui può delegare, mediante procura, parte delle proprie attribuzioni ed attribuire compiti.

m) delibera in merito alla estinzione, alla proroga della durata della Fondazione ed alle proposte di modifica dello Statuto con il voto favorevole di 3/4 dei consiglieri.

n) - accerta la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 10.1.

Articolo 9 – Presidente e Vicepresidente

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina a maggioranza tra i suoi membri, il Presidente, tra i componenti designati dai Fondatori.

2. Il Presidente:

- ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a tutti i terzi ed in giudizio;
- sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione, cura l'osservanza dello statuto e dei regolamenti e sovrintende ai rapporti interni tra gli organi della Fondazione;

- cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

- nomina procuratori nell'ambito dei poteri conferitigli;

- esercita le competenze delegategli dal Consiglio di Amministrazione;

- adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo alla ratifica del Consiglio di Amministrazione, che deve essere convocato immediatamente con procedura di urgenza entro due giorni dalla assunzione del provvedimento presidenziale.

3. Il Consiglio di Amministrazione nomina, tra i suoi membri, un Vicepresidente. Il Vicepresidente rimane in carica per l'intera durata del suo mandato di consigliere e coadiuva il Presidente nello svolgimento dei suoi compiti. Il Vicepresidente fa le veci del Presidente in caso di assenza o impedimento del Presidente con gli stessi poteri di quest'ultimo. La firma del Vicepresidente fa piena fede dell'assenza o impedimento del Presidente.

Articolo 10 –Soci della Fondazione

1. Sono ammessi quali Soci della Fondazione:

- a) le persone fisiche, le piccole e medie imprese (fermo restando che le piccole e medie imprese sono ammesse a condizione che la partecipazione alla comunità non costituisca l'attività commerciale e industriale principale), gli enti territoriali e le autorità locali, incluse le amministrazioni comunali, enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali comprese nell'elenco ISTAT di cui all'art. 1, comma 3, l. 196/2009 a condizione che dispongano di un POD sotteso alla cabina primaria di una delle configurazioni di comunità energetica rinnovabile gestita dalla Fondazione e che sono situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione dell'energia, che rispondono ai requisiti di cui all'articolo 31 d.lgs. 199/2021 e disposizioni di attuazione (“**Soci Ordinari**”);
- b) i clienti finali in possesso dei requisiti [ove ancora applicabile di cui all'art. 42-bis, comma 5, lett. c), d.l. 162/2019 convertito con modificazioni nella legge 8/2020 e] di cui all'art. 31 d.lgs. 199/2021, fermo comunque quanto previsto al successivo art. 3.4. a condizione che dispongano di un POD sotteso alla cabina primaria di una delle configurazioni di comunità energetica rinnovabile gestita dalla Fondazione e che non sono situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione dell'energia, che rispondono ai requisiti di cui all'articolo 31 d.lgs. 199/2021 e disposizioni di attuazione (“**Soci Generali**” e unitamente ai Soci Ordinari sono indicati quali Soci);

[in alternativa più restrittiva di fatto escludendo le grandi imprese le persone fisiche, le piccole e medie imprese (fermo restando che le piccole e medie imprese sono ammesse a condizione che la partecipazione alla comunità non costituisca l'attività commerciale e industriale principale), gli enti territoriali e le autorità locali, incluse le amministrazioni comunali, enti di ricerca e formazione, gli enti

religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali comprese nell'elenco ISTAT di cui all'art. 1, comma 3, l. 196/2009 a condizione che dispongano di un POD sotteso alla cabina primaria di una delle configurazioni di comunità energetica rinnovabile gestita dalla Fondazione e che non sono situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione dell'energia, che rispondono ai requisiti di cui all'articolo 31 d.lgs. 199/2021 e disposizioni di attuazione (“ **Soci Generali**” e unitamente ai Soci Ordinari sono indicati quali Soci);]

2. La partecipazione è aperta a tutti i consumatori, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili che sono collegati alle cabine primarie delle comunità energetiche rinnovabili gestite dalla Fondazione.

3. Tutti i Soci sono tenuti al versamento di un contributo alla Fondazione di importo stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione, salvo motivate eccezioni.

4. La qualità di Socio dà diritto:

-a partecipare alla vita della Fondazione;

-a partecipare all'elezione degli organi direttivi e proporsi come candidato;

-ad essere informato delle iniziative organizzate;

-a partecipare finanziariamente, su base volontaria, ai progetti della Fondazione.

5. I Soci e i Fondatori mantengono i loro diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore.

6. I Soci sono ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo.

7. È condizione di ammissione dei Soci che questi abbiano accettato il Regolamento per l'apporto della capacità di autoconsumo, abbiano conferito mandato alla Fondazione secondo il modello predisposto dal GSE e, comunque, abbiano firmato tutto i documenti predisposti dal GSE e dall'Arera per consentire la loro partecipazione alla condivisione dell'energia e agli incentivi

8. I soggetti che perdono i requisiti di cui al precedente paragrafo 1 (a) del presente articolo 10 perdono la qualità di Socio Ordinario ma possono acquisire quella di Socio Generale ove mantengano i requisiti di cui al paragrafo 1 (b) del presente articolo 10. La perdita dei requisiti è accertata dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza semplice con l'assunzione della relativa delibera di esclusione. Tale verifica può essere delegata ad un componente del Consiglio di Amministrazione, fatta la possibilità parte del socio che abbia subito la decisione di richiedere che questa sia rivista dal Consiglio di Amministrazione.

9. Con deliberazione motivata del Consiglio di Amministrazione, espressa con

una maggioranza di due terzi dei componenti, i Soci possono essere esclusi per gravi violazioni dello Statuto e delle deliberazioni degli organi della Fondazione

10. I Soci hanno diritto di rinunciare in ogni momento alla loro qualifica di Soci e ad uscire dalla configurazione della comunità energetica rinnovabile. A fini organizzativi può essere imposto un preavviso ragionevole all'efficacia della comunicazione di rinuncia.

11 . A decorrere dall'efficacia della deliberazione di esclusione o dalla dichiarazione di rinuncia e nei termini di cui al Regolamento per l'apporto della capacità di autoconsumo viene meno ogni diritto del Socio all'esercizio dei diritti amministrativi e ai benefici derivanti dalla partecipazione alla Fondazione e alla comunità energetica.

Articolo 11 – Assemblea dei Soci della Fondazione

1. L'Assemblea dei Soci (nel prosieguo, per brevità, "Assemblea") è composta da tutti i Soci.

2. L'Assemblea dei Soci delibera sulla nomina di tre consiglieri di amministrazione e sulla nomina di un membro del Collegio dei Revisori. Dei tre consiglieri di amministrazione di competenza dell'Assemblea i Soci Ordinari hanno diritto a nominare, a maggioranza dei Soci Ordinari presenti nell'Assemblea, due componenti, mentre i Soci Generali hanno diritto a nominare, a maggioranza dei Soci Generali presenti nell'Assemblea, un componente. In tale Assemblea di nomina dei consiglieri e revisori non ha diritto di voto Fondatori che abbiano acquisito anche la qualifica di Socio.

3. L'Assemblea delibera altresì sulle modifiche statutarie e sull'estinzione della Fondazione, con il voto favorevole di almeno due terzi dei voti cui hanno diritto i Soci e purché abbiano votato favorevolmente la maggioranza dei Fondatori e dei Soci Ordinari presenti in Assemblea.

4. L'Assemblea dei Soci può assumere deliberazioni di indirizzo e/o contenenti proposte sulle attività, programmi e obiettivi della Fondazione; in particolare può esprimere il proprio avviso sul bilancio consuntivo approvato dal Consiglio di Amministrazione. Tali deliberazioni non hanno natura vincolante, tuttavia nel caso di voto negativo sul bilancio consuntivo il Consiglio di Amministrazione dovrà riesaminare il bilancio approvato e del caso riapprovarlo tenendo conto delle indicazioni dell'Assemblea.

Articolo 12 – Funzionamento dell'Assemblea

1. Ogni Socio può intervenire nell'Assemblea mediante il proprio legale rappresentante o mediante un delegato. Ciascun soggetto non potrà essere titolare di più di due deleghe.
2. Ciascuno Socio ha diritto ad un voto.
3. Le delibere sono validamente assunte, salvo che sia diversamente stabilito nel presente statuto, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti cui hanno diritto i Soci presenti, qualunque sia il numero degli stessi e dei voti cui hanno diritto, fermo quanto previsto dall'art. 11 paragrafo 2.
4. L'Assemblea viene convocata per nominare il Consigliere e/o Revisore di sua competenza unitamente alla convocazione per esprimere il suo avviso sul bilancio consuntivo del terzo esercizio di carica; in caso di cessazione anticipata viene tempestivamente convocata per deliberare in merito alla sostituzione.
5. L'Assemblea viene inoltre convocata per esprimere il proprio avviso sul bilancio consuntivo, nonché ogni qualvolta lo deliberi il Consiglio di Amministrazione o, comunque, quando vi sia la richiesta di almeno un terzo dei Soci aventi diritto di partecipare all'Assemblea.
6. La convocazione dell'Assemblea è effettuata dal Presidente della Fondazione mediante lettera raccomandata ovvero tramite posta elettronica certificata ovvero con altri mezzi equivalenti ed idonei a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento (telegramma, fax, email, ecc.) inviata a tutti coloro che ne hanno diritto a termini di statuto almeno 10 giorni prima della data in cui l'Assemblea deve tenersi ovvero mediante affissione presso la sede della Fondazione e pubblicazione sul sito internet della Fondazione almeno 10 giorni prima della data in cui l'Assemblea deve tenersi, contenente l'ordine del giorno e deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti da trattare. In caso di invio della convocazione a Soci l'indirizzo di convocazione sarà l'ultimo indirizzo reso noto alla Fondazione mediante comunicazione scritta da ciascun soggetto avente diritto a partecipare all'Assemblea.
7. L'Assemblea, una volta riunita, è presieduta dal Presidente della Fondazione che nomina un segretario con il compito di redigere un verbale della riunione. Ciascun partecipante avente diritto di voto può presentare proposte. Può presentare proposte altresì il Presidente.

Articolo 13 – Collegio dei Revisori dei Conti

1. La gestione finanziaria della Fondazione è soggetta al controllo di un Collegio

dei Revisori dei Conti costituito da tre membri effettivi, di cui due, compreso il Presidente, sono nominati congiuntamente dai Fondatori, a maggioranza tra di loro, e il terzo è nominato dall'Assemblea.

2. Il Collegio resta in carica tre esercizi, compreso quello in cui è avvenuta la nomina, e scadrà alla data dell'assemblea convocata per esprimere il suo avviso sul bilancio consuntivo del terzo esercizio. Il Collegio resta comunque in carica fino al momento in cui la maggioranza del Collegio si è ricostituita in seguito all'accettazione dei nuovi membri. Ciascun membro del Collegio è rieleggibile.

3. Il Collegio dei Revisori provvede al riscontro della gestione finanziaria; accerta la regolare tenuta delle scritture contabili; esprime il suo avviso mediante apposite relazioni sui bilanci consuntivi; effettua verifiche di cassa. I Revisori possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 14 – Regolamento per l'apporto della capacità di autoconsumo

1. Con deliberazione del Consiglio Direttivo è approvato il Regolamento per l'apporto della capacità di autoconsumo avente i contenuti di cui (ove ancora applicabile) all'art. 42-bis, comma 5, lett. c), d.lgs. 162/2019 e all'art. 32, comma 1, lett. c), d.lgs. 199/2021, al quale i soci ordinari sono tenuti ad aderire.

2. Il Regolamento è redatto nel rispetto dei seguenti principi e criteri:

a) i ricavi derivanti dall'autoconsumo in sito (escluso l'autoconsumo in sito fruito direttamente dai soci che abbiano reso disponibile un impianto o una superficie), dall'energia condivisa e dall'energia venduta sono destinati prioritariamente alla copertura dei costi della Fondazione che non siano coperti da altre attività della Fondazione (ivi inclusi i costi di gestione della Fondazione, i costi di investimento per la realizzazione degli impianti, di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e gli eventuali corrispettivi per gli investimenti dei Soci, per la messa a disposizione degli impianti da parte di Soci e di terzi, e per la messa a disposizione della capacità di consumo dell'energia condivisa da parte dei Soci secondo criteri che tengano conto anche delle situazioni di bisogno e di fragilità sociale);

b) l'eventuale eccedenza dei ricavi rispetto ai costi di cui alla precedente lettera a) può essere utilizzata per le altre finalità istituzionali della Fondazione.

Articolo 15 - Soci sostenitori

1. Il Consiglio di Amministrazione può ammettere quali soci sostenitori ("Soci Sostenitori") persone fisiche e soggetti pubblici che non partecipano alle

configurazioni di comunità di energia rinnovabile ma che partecipano per sostenere le finalità della Fondazione. Il Consiglio di Amministrazione determina le condizioni di ammissione, recesso ed esclusione dei Soci Sostenitori sulla base delle analoghe disposizioni previste per i Soci.

2. I Soci Sostenitori possono partecipare ai servizi della Fondazione che non siano riservate ai Soci, secondo le regole stabilite, nel rispetto del presente statuto, dal Consiglio Direttivo.

3 I Soci Sostenitori possono richiedere al Consiglio di Amministrazione di essere convocati in una assemblea e possono nominare un Socio Sostenitore o, in caso di Soci Sostenitori che siano enti o società, loro rappresentanti, collaboratori, delegati o dipendenti quale osservatore che ha diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto. L'osservatore resta in carica per lo stesso tempo del Consiglio Direttivo in carica al momento della sua nomina.

4. All'assemblea dei Soci Sostenitori si applicano le medesime norme di convocazione, costituzione e voto previste per l'Assemblea dei Soci.

Titolo III

Articolo 16 – Patrimonio e fondo di gestione

1. Il patrimonio indisponibile ed il fondo di gestione della Fondazione vengono assicurati dai Fondatori, come indicato nell'atto costitutivo ed attraverso ulteriori eventuali incrementi, nonché dai soggetti pubblici e privati che pongano in essere contributi ed elargizioni, ed hanno il fine di garantire il funzionamento della Fondazione, la realizzazione dei suoi scopi e la copertura degli eventuali disavanzi di gestione.

2. Il patrimonio indisponibile è costituito:

- dalla dotazione patrimoniale iniziale come da atto costitutivo della Fondazione;
- dai beni immobili, dai valori mobiliari e dalle somme conferite dai Fondatori con espressa destinazione ad incremento del patrimonio indisponibile;
- dai beni immobili e mobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, da parte di soggetti pubblici e privati, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio indisponibile;
- dalle somme derivanti dalle rendite non utilizzate che il Consiglio di Amministrazione delibererà di destinare ad incrementare il patrimonio indisponibile;

- dai crediti relativi alle voci che precedono.

2. Il fondo di gestione della Fondazione è alimentato:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;

- da eventuali elargizioni o contributi da parte di soggetti pubblici e privati, che non siano espressamente destinati ad incremento del patrimonio indisponibile

Articolo 15 – Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Articolo 16 – Informativa

1. Il bilancio preventivo e consuntivo, così come approvato dal Consiglio di Amministrazione, sarà messo a disposizione di tutti i Soci.

Titolo IV

Articolo 17 - Estinzione

1. La Fondazione ha durata sino al [•] e può essere prorogata con delibera del Consiglio di Amministrazione.

2. La Fondazione viene sciolta e posta in liquidazione per sopravvenuta impossibilità di conseguire i propri scopi accertati dal Consiglio di Amministrazione e previa conforme deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

3. Nel caso di cui al comma 2, il Consiglio di Amministrazione nomina un liquidatore interno per l'esecuzione di quanto necessario alla liquidazione della Fondazione. Esperita la liquidazione la parte residua di patrimonio e di fondo di gestione sarà devoluta ad altri enti con sede in Piemonte che abbiano finalità analoghe o, comunque, non dissimili da quelle della Fondazione.

4. La scelta dell'ente cui devolvere il patrimonio della Fondazione sarà effettuata dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole dei 3/4 dei suoi componenti. Il *quorum* si computa moltiplicando algebricamente 3/4 per il numero dei consiglieri in carica ed arrotondando il risultato all'unità superiore.

Titolo V

Articolo 18 – Disposizioni generali

1. Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento ai principi generali

del diritto ed alle norme del Codice Civile.

ALLEGATO III- BOZZA STATUTO SOCIETA' CONSORTILE A R.L.

STATUTO DELLA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA [•]

Articolo 1. Costituzione e Denominazione

1. È costituita, ai sensi degli articoli 2615 ter e 2462 e seguenti del Codice Civile, una società consortile a responsabilità limitata, denominata “[•] benefit s.c. a r.l.”, in forma abbreviata “[•] benefit s.c. a r.l.”, di seguito richiamata con il termine “Società”.
2. La Società in quanto consortile, non ha scopo di lucro e la sua gestione non comporta la distribuzione di utili sotto qualsiasi forma.
3. La Società è un ente autonomo

Articolo 2. Sede e domicilio dei Soci

1. La Società ha sede legale nel Comune [•], dove viene stabilito anche l'ufficio consortile destinato allo svolgimento dell'attività con i terzi, all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del Codice civile.
2. Il Consiglio di Amministrazione, con propria delibera, ha facoltà di istituire altrove, sia in Italia sia all'estero, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze e di sopprimerle, ovvero di cambiare indirizzo della sede legale sempre nell'ambito dello stesso Comune.
3. Il domicilio dei Soci, anche per quel che concerne i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal competente Registro delle Imprese. È comunque condizione di ammissione che il Socio fornisca in sede di ammissione un indirizzo pec, suo o di terzi, a cui potranno essere inviate tutte le comunicazioni sociali, incluse le convocazioni dell'Assemblea.

Articolo 3. Durata

1. La durata della Società è fissata al [●].
2. La Società può essere prorogata oltre la scadenza del termine di durata di cui al comma 1, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei Soci che dovrà deliberare con il voto favorevole di due terzi dei Soci.
3. La Società può essere sciolta prima della scadenza del termine di durata di cui al comma 1, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei Soci che dovrà deliberare con il voto favorevole di quattro quinti dei Soci.

Articolo 4. Scopo e Oggetto

1. La Società ha lo scopo di costituire e gestire una o più configurazioni di comunità energetica rinnovabile [ove ancora applicabile di cui all'articolo 42-bis d.l. 162/2019 convertito con modificazioni nella legge 8/2020 e] ai sensi degli articoli 31 e 32 d.lgs. 199/2021, e relative disposizioni di attuazione avendo come riferimento prioritario il territorio dei Comuni di [●] e di [●] e Comuni limitrofi. A tal fine la Società potrà acquistare o realizzare impianti di produzione di energia rinnovabili in proprietà o acquisirne la disponibilità per perseguire la sua finalità. L'energia prodotta mediante gli impianti di proprietà o nella disponibilità della Società è utilizzata prioritariamente per l'autoconsumo istantaneo in sito ovvero per la condivisione con i membri di ciascuna delle configurazioni di comunità energetica rinnovabile che fanno capo alla Società mentre l'energia eventualmente eccedentaria può essere accumulata e venduta anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile, direttamente o mediante aggregazione.
2. La Società persegue come obiettivo principale quello di fornire benefici ai propri soci per consentire la riduzione dei costi dell'energia elettrica ma ha anche lo scopo di portare benefici alle aree locali in cui opera e a tal fine la Società si qualifica quale Società Benefit secondo le previsioni dettate dai commi da 376 a 384 dell'art.1 della Legge 28 dicembre 2015, n.208.
3. In qualità di Società Benefit, la Società intende perseguire più finalità di beneficio comune e operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, territorio, ambiente e altri portatori di interesse. In particolare, la Società intende perseguire le seguenti specifiche finalità di

beneficio comune: [●]. La Società individua il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare le funzioni e i compiti volti al perseguimento delle finalità di beneficio comune. La Società redige annualmente una relazione relativa al perseguimento del beneficio comune, allegata al bilancio, che include le informazioni previste dalla legge per tale relazione. La relazione è resa pubblica attraverso il sito internet della società. La valutazione dell'impatto generato dal perseguimento delle finalità di beneficio comune verrà effettuata sulla base dello standard di valutazione sterno B Impact Assessment (BIA).

4. La Società è il referente e mandatario dei soci per la richiesta di accesso alla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa, è responsabile, per il tramite dei suoi organi sociali, del riparto dell'energia elettrica condivisa e ad essa è demandata la gestione delle partite di pagamento e incasso verso le società di vendita e verso il GSE.
5. Oltre alla gestione delle configurazioni di comunità energetiche rinnovabili la Società può comunque svolgere una o più delle seguenti attività:
 - (i) produzione di altre forme di energia da fonti rinnovabili finalizzate all'utilizzo da parte dei soci,
 - (ii) promozione di interventi integrati di domotica;
 - (iii) interventi di efficienza energetica;
 - (iv) offerta di servizi di ricarica dei veicoli elettrici ai propri membri
 - (v) vendita al dettaglio di energia elettrica e offerta di servizi ancillari e di flessibilità;
 - (vi) [altri servizi da precisare]
6. Per il raggiungimento dei suoi scopi la Società può svolgere attività connesse o strumentali alle altre attività svolte, anche di carattere commerciale, e aderire ad altri soggetti giuridici aventi finalità affini o complementari.
7. La Società, per il raggiungimento dell'oggetto, potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali ed immobiliari, e, inoltre, potrà compiere, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale, e comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie e mobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni, garanzie anche a favore di terzi, purché per operazioni rientranti nell'oggetto consortile, nonché assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento, sia direttamente sia indirettamente,

partecipazioni in altri consorzi, enti o società italiane ed estere aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio nel rispetto, per analogia, delle prescrizioni di cui all'art. 2361 del Codice Civile.

Articolo 5. Capitale sociale

1. Il capitale sociale è di Euro [●] ed è diviso in quote ai sensi dell'art. 2468 del Codice Civile. Le quote si distinguono in quote A per un ammontare complessivo di Euro [■], quote B per un ammontare complessivo di Euro [■] e quote C per un ammontare complessivo di Euro [■]
2. Il valore minimo di ciascuna quota da sottoscrivere non può essere inferiore ad Euro [■].
3. Le decisioni di aumento di capitale sociale possono prevedere conferimenti diversi dal denaro.
4. Qualora oggetto del conferimento sia una prestazione d'opera o di servizi da parte di un socio consorziato a favore della società consortile, il socio consorziato conferente può in qualsiasi momento sostituire la polizza assicurativa o la fideiussione bancaria prestate a supporto di detto conferimento con il versamento a titolo di cauzione a favore della società consortile del corrispondente importo in denaro.
5. La Società Consortile promuove l'ingresso di nuovi soci mediante delibere di aumento di capitale, con o senza sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione dei soci preesistenti anche realizzate mediante delega al Consiglio di Amministrazione e senza che tali aumenti di capitale diano diritto di recesso ai Soci preesistenti. Il nuovo socio dovrà versare il valore nominale della quota sottoscritta e l'eventuale relativo sovrapprezzo. Nel caso di aumento di capitale con diritto di opzione ai soci preesistenti, la comunicazione ai soci dei termini entro i quali deve essere esercitato il diritto di sottoscrizione è comunicata con le medesime modalità con cui è convocata l'Assemblea sociale.
6. Qualora il capitale sociale dovesse subire perdite, l'Assemblea, ai sensi del Codice Civile, dovrà deliberare il suo reintegro, da parte dei Soci, stabilendone le modalità ed i termini. Tale deliberazione non comporta alcun obbligo per i singoli Soci di effettuare alcun reintegro o versamento, potendo un obbligo sorgere solo da un impegno espressamente assunto dal singolo Socio.

Articolo 6. Obbligazioni e responsabilità nei confronti di terzi

1. La Società agisce sempre ed esclusivamente in nome proprio e assume esclusivamente obbligazioni a carico del proprio patrimonio, essendo espressamente esclusa la possibilità di contrarre obbligazioni da porre a carico dei Soci e/o per conto degli stessi, salvo espresso incarico del Socio. È esclusa ogni garanzia dei Soci sui prestiti contratti dalla Società.
2. Per le obbligazioni assunte da persone che hanno la rappresentanza della Società in nome e nell'interesse generale della stessa, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul patrimonio della Società.

Articolo 7. Sostegno e finanziamenti dei Soci

1. I Soci possono, nei limiti consentiti dalla legge, effettuare distacchi di personale e/o svolgere prestazioni di servizi, nell'ambito delle attività sociali al fine di dare esecuzione al presente Statuto e consentire alla Società di attuare le sue finalità.
2. I Soci possono fare finanziamenti, anche infruttiferi, alla Società.
3. È espressamente escluso qualsiasi obbligo dei Soci di coprire perdite o disavanzi di gestione della Società o di versare contributi, salvi gli impegni espressamente assunti dal singolo Socio.

Articolo 8. Bilancio

1. L'esercizio annuale va dall'1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
2. Il Consiglio di Amministrazione provvederà alla redazione del bilancio consuntivo che dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria dei Soci, secondo i termini di legge di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio (fatta salva la possibilità di un maggior termine, non superiore a centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e/o qualora particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società, da esplicitarsi a cura dell'organo amministrativo, lo richiedano).
3. Il Consiglio di Amministrazione predispone anche il bilancio previsionale che individuerà l'attività prevista per l'anno assunto in considerazione e gli

impegni economico-finanziari da ciò derivanti. Il bilancio preventivo dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria dei Soci, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio precedente.

4. Gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato dai Soci vengono così ripartiti:
 - almeno il 5% (cinque per cento) alla riserva legale sino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
 - il residuo a disposizione della decisione dei Soci per la destinazione che gli stessi ritengono opportuno adottare.
5. È comunque fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o parti del patrimonio durante la vita della Società.

Articolo 9. Requisiti di ammissibilità dei Soci

1. Possono essere ammessi quali soci:
 - a) le persone fisiche, le piccole e medie imprese (fermo restando che le piccole e medie imprese sono ammesse a condizione che la partecipazione alla comunità non costituisca l'attività commerciale e industriale principale), gli enti territoriali e le autorità locali, incluse le amministrazioni comunali, enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali comprese nell'elenco ISTAT di cui all'art. 1, comma 3, l. 196/2009 a condizione che dispongano di un POD sotteso alla cabina primaria di una delle configurazioni di comunità energetica rinnovabile gestita dalla Società e che sono situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione dell'energia, che rispondono ai requisiti di cui all'articolo 31 d.lgs. 199/2021 e disposizioni di attuazione (“ **Soci Ordinari**”); i Soci Ordinari sono titolari delle quote A.
 - b) i clienti finali in possesso dei requisiti [ove ancora applicabile di cui all'art. 42-bis, comma 5, lett. c), d.l. 162/2019 convertito con modificazioni nella legge 8/2020 e] di cui all'art. 31 d.lgs. 199/2021, fermo comunque quanto previsto al successivo art. 3.4. a condizione che dispongano di un POD sotteso alla cabina primaria di una delle configurazioni di comunità energetica rinnovabile gestita dalla Società e che non sono situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti per la

condivisione dell'energia, che rispondono ai requisiti di cui all'articolo 31 d.lgs. 199/2021 e disposizioni di attuazione (“ **Soci Generali**” e unitamente ai Soci Ordinari sono indicati quali “Soci”); i Soci Generali sono titolari delle quote B.

*[in alternativa più restrittiva di fatto escludendo le grandi imprese le persone fisiche, le piccole e medie imprese (fermo restando che le piccole e medie imprese sono ammesse a condizione che la partecipazione alla comunità non costituisca l'attività commerciale e industriale principale), gli enti territoriali e le autorità locali, incluse le amministrazioni comunali, enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali comprese nell'elenco ISTAT di cui all'art. 1, comma 3, l. 196/2009 a condizione che dispongano di un POD sotteso alla cabina primaria di una delle configurazioni di comunità energetica rinnovabile gestita dalla Società e che non sono situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione dell'energia, che rispondono ai requisiti di cui all'articolo 31 d.lgs. 199/2021 e disposizioni di attuazione (“ **Soci Generali**” e unitamente ai Soci Ordinari sono indicati quali “**Soci**”); i Soci Generali sono titolari delle quote B.]*

Le quote A di un Socio Ordinario si convertono automaticamente in quote B nel caso in cui il Socio perda la qualità di Socio Ordinario e acquisisca la qualità di Socio Generale.

2. La partecipazione come Socio è aperta a tutti i consumatori, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili che sono collegati alle cabine primarie delle comunità energetiche rinnovabili gestite dalla Società.
3. È condizione di ammissione dei Soci che questi abbiano accettato Regolamento per l'apporto della capacità di autoconsumo, abbiano conferito mandato alla Società secondo il modello predisposto dal GSE e, comunque, abbiano firmato tutto i documenti predisposti dal GSE e dall'Arera per consentire la loro partecipazione alla condivisione dell'energia e agli incentivi.
4. Sulla base della valutazione del Consiglio di Amministrazione possono essere ammessi anche soci che non appartengono alle categorie dei Soci Ordinari e dei Soci Generali, che non partecipano alle configurazioni di comunità di energia rinnovabile ma la cui partecipazione può comunque

essere nell'interesse della Società (“**Soci Ulteriori**”). I Soci Ulteriori sono titolari di quote C.

Articolo 10. Diritto di nomina - diritti delle quote A, delle quote B e delle quote C

1. Al Socio Ordinario [●], al Socio Ordinario [●] e al Socio [●] sono attribuiti, ai sensi dell'articolo 2468 comma 3 del Codice Civile, i seguenti diritti particolari:
 - al Socio [●] spetta in via esclusiva, ai sensi dell'articolo 2468, terzo comma, c.c., il diritto di nominare un membro del consiglio di amministrazione (incluso il diritto di nominare il sostituto di tale membro nel caso venga a cessare dalla propria carica per qualsiasi ragione o causa); in difetto di nomina, alla stessa provvede l'assemblea dei Soci secondo le regole del presente Statuto;
 - al Socio [●] spetta in via esclusiva, ai sensi dell'articolo 2468, terzo comma, c.c., il diritto di nominare un membro del consiglio di amministrazione (incluso il diritto di nominare il sostituto di tale membro nel caso venga a cessare dalla propria carica per qualsiasi ragione o causa); in difetto di nomina, alla stessa provvede l'assemblea dei Soci secondo le regole del presente Statuto;
 - al Socio [●] spetta in via esclusiva, ai sensi dell'articolo 2468, terzo comma, c.c., il diritto di nominare un membro del consiglio di amministrazione (incluso il diritto di nominare il sostituto di tale membro nel caso venga a cessare dalla propria carica per qualsiasi ragione o causa); in difetto di nomina, alla stessa provvede l'assemblea dei Soci secondo le regole del presente Statuto.
2. I particolari diritti spettanti ai Soci e di cui al paragrafo 1 del presente articolo 10 sono personali e non trasferibili. Vengono meno in caso di cessione o recesso dall'intera partecipazione e nel caso di perdita della qualifica di Socio Ordinario.

3. I titolari delle quote A hanno diritto di nominare un consigliere di amministrazione sindacale e gli eventuali consiglieri che non fossero nominati ai sensi del precedente paragrafo 1 del presente articolo 10.
4. I titolari delle quote B hanno diritto di nominare un consigliere di amministrazione.
5. I titolari delle quote C non hanno diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, ma possono designare, a maggioranza tra loro, un osservatore con diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. A tal fine sono convocati in assemblea con le stesse modalità previste per l'Assemblea dei Soci.

Articolo 11. Recesso

1. È ammesso il recesso da parte dei Soci liberamente in ogni momento previa disdetta da inviare, tramite lettera raccomandata o pec, con un preavviso di almeno sei mesi rispetto alla data di efficacia.
2. In caso di recesso di uno dei Soci, il recedente ha diritto di ottenere il rimborso esclusivamente del valore nominale della propria quota di partecipazione al capitale sociale, ma non ha diritto ad alcun indennizzo o restituzione di diverso genere.
3. Il recedente rimane responsabile per tutte le obbligazioni assunte verso la Società che risultino pendenti al momento di efficacia del recesso.

Articolo 12. Esclusione del Socio

1. L'esclusione di un Socio è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, al ricorrere anche di una sola delle seguenti circostanze:
 - a) perdita dei requisiti di ammissibilità;
 - b) gravi inadempimenti allo Statuto e ai regolamenti della Società;
 - c) gravi inadempimenti agli impegni assunti con gli altri Soci riferiti al Socio e all'attività sociale;
 - d) gravi inadempimenti agli impegni assunti dal Socio nei confronti della Società.
2. L'esclusione produce effetto dal momento della ricezione da parte del Socio della relativa comunicazione, effettuata mediante mail pec, con lettera

raccomandata o altro mezzo scritto idoneo con ricevuta di ritorno entro trenta giorni dalla data in cui è stata assunta la delibera di esclusione.

3. In caso di esclusione, il Socio escluso ha diritto di ottenere il rimborso esclusivamente del valore nominale della propria quota di partecipazione al capitale sociale, né ha diritto ad alcun indennizzo o restituzione di diverso genere.
4. Il Socio escluso rimane responsabile per tutte le obbligazioni assunte verso la Società che risultino pendenti al momento di efficacia dell'esclusione.

Articolo 13. Trasferimento della partecipazione

1. Le partecipazioni non sono cedibili salva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione. Resta fermo il diritto di recesso in ogni momento del Socio come previsto al precedente articolo 11.

Articolo 14. Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei Soci è ordinaria o straordinaria.
2. L'Assemblea dei Soci è convocata e presieduta dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente, o in loro assenza da persona designata dall'Assemblea. La riunione può tenersi presso la sede legale della Società o in ogni altro luogo purché in Italia. L'Assemblea deve essere convocata per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo. L'Assemblea è comunque convocata ogni volta che lo richieda almeno un quinto dei Soci.
3. L'Assemblea dei Soci è convocata in via alternativa mediante:
 - a) comunicazione inviata all'indirizzo pec del Socio;
 - b) pubblicazione sul quotidiano [●] almeno 10 giorni prima della data prevista per la riunione
4. L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo, l'ora della riunione stabiliti per la convocazione, qualora non siano raggiunti i quorum costitutivi nella prima. In mancanza delle suddette formalità di convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti tutti i Soci nonché sono presenti (ovvero si dichiarano informati sugli argomenti all'ordine del giorno) la maggioranza

dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dell'organo di controllo.

5. Il Presidente verifica la regolare costituzione dell'Assemblea stessa, la regolarità delle deleghe e, in generale, il diritto di voto. Il Presidente può essere assistito da un Segretario di sua scelta ovvero, ove necessario, dal notaio.
6. È ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si tengano con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, mediante videoconferenza o audio-conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Soci.

In particolare, è necessario che:

- a) sia consentito al Presidente dell'assemblea, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - b) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - c) sia consentito agli intervenuti di visionare i documenti, partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
7. Delle riunioni dell'Assemblea deve redigersi verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario (fatte salve le eccezioni previste dalla legge) e successivamente trascritto nell'apposito libro.
 8. Ogni Socio ha diritto ad un numero di voti proporzionale alla sua partecipazione nel capitale della Società.
 9. L'Assemblea, validamente costituita, rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alle leggi e allo statuto, vincolano tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.
 10. All'Assemblea possono assistere i componenti del Consiglio di Amministrazione e vi assistono, salvo giustificato impedimento, i componenti dell'Organo di controllo.
 11. In tutti i casi in cui il quorum deliberativo è espresso da una frazione e la frazione conduca all'individuazione di una cifra decimale, ai fini della verifica del rispetto del quorum l'arrotondamento deve essere operato per eccesso all'unità superiore.

Articolo 15. Assemblea ordinaria

1. L'Assemblea delibera in merito:
 - a) alla nomina e revoca dei componenti Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di controllo e alla determinazione dei compensi; con riferimento al Consiglio di Amministrazione vengono effettuate separate votazioni dei titolari di quote A e dei titolari di quote B al fine di nominare i componenti di rispettiva competenza;
 - b) all'approvazione del bilancio annuale d'esercizio;
 - c) all'approvazione delle linee di indirizzo del programma di attività, su proposta del Consiglio di Amministrazione;
 - d) ogni altra competenza attribuita dalla legge o dal presente statuto.
 - e) L'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.

Articolo 16. Assemblea straordinaria

1. L'Assemblea straordinaria delibera in merito alle seguenti materie:
 - a) qualsiasi modifica dello statuto della Società;
 - b) deleghe di aumenti di capitale al Consiglio di Amministrazione ed eventuali aumenti del capitale sociale da richiedere ai Soci;
 - c) scioglimento e liquidazione volontaria della Società;
 - d) nomina del liquidatore o dei liquidatori, attribuzione dei relativi poteri e determinazione dei relativi compensi;
 - e) proroga della durata della Società;
 - f) fusione, scissione, trasformazione della Società; su qualsiasi altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza dallo Statuto e dalla legge.
2. L'Assemblea straordinaria delibera validamente su tutte le materie con il voto favorevole della maggioranza assoluta delle partecipazioni al capitale sociale rappresentate dai Soci a condizione che vi sia il voto favorevole della maggioranza dei Soci Ordinari presenti in assemblea. L'art. 10 paragrafo 1 e 2 può essere modificato esclusivamente con il consenso dei Soci Ordinari titolari dei diritti particolari. L'art. 10 paragrafo 3, 4 e 5 possono essere

modificati esclusivamente con il consenso della maggioranza delle partecipazioni al capitale sociale rispettivamente dei titolari delle quote A, B e C.

Articolo 17. Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è eletto dall'Assemblea dei Soci, è composto da tre a cinque membri, incluso il Presidente e il Vicepresidente. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono nominati anche tra soggetti estranei alla Società. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono rieleggibili. La carica di componente del Consiglio di Amministrazione, con l'eccezione dell'Amministratore Delegato, è gratuita, salvo il rimborso delle spese.
2. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, esclusi quei compiti che per legge e per Statuto sono demandati ad altri organi:
 - a) può nominare un Amministratore Delegato determinando i rispettivi poteri nel rispetto dei limiti previsti dal presente Statuto e dalla legge;
 - b) delibera sulla esclusione di Soci;
 - c) redige il progetto di bilancio consultivo e ne cura la presentazione all'Assemblea dei Soci per l'approvazione;
 - d) approva gli eventuali Regolamenti interni nonché le modifiche e ai Regolamenti stessi, salvi i Regolamenti o le modifiche che siano adottate dall'Assemblea;
 - e) compie tutti gli atti e le operazioni di ordinaria o straordinaria amministrazione che comunque rientrino negli scopi consortili, esclusi quei compiti che per legge e per Statuto sono demandati all'Assemblea dei Soci o al Presidente;
 - f) con riguardo allo scopo di beneficio comune dovrà bilanciare l'interesse dei soci con le finalità di beneficio comune.
3. Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente, presso la sede legale della Società o in ogni altro luogo purché in Italia, almeno quattro

volte all'anno. Il Consiglio di Amministrazione è altresì convocato ogni volta che lo richiedano almeno tre dei suoi membri.

4. Il Consiglio di Amministrazione è convocato mediante avviso comunicato almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione; nei casi d'urgenza l'avviso può essere trasmesso due giorni prima. La convocazione deve essere fatta mediante raccomandata, telefax, telegramma o mail. L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo, l'ora della riunione
5. Nelle adunanze del Consiglio non è ammessa la delega, neanche ad un altro componente del Consiglio.
6. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti salvo per quando diversamente stabilito dal presente Statuto e salvo per le delibere di proposta di esclusione di Soci da sottoporre all'Assemblea per le quali sarà richiesto il voto favorevole di sette/decimi dei componenti il Consiglio. In caso di parità prevale il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, del Vicepresidente.
7. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione potranno essere svolte anche per videoconferenza o audio-conferenza purché sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione, sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione e sia consentito agli intervenuti di consultare i documenti, di partecipare, alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
8. Delle adunanze del Consiglio di Amministrazione deve redigersi verbale che è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e successivamente trascritto nell'apposito libro.
9. In caso di cessazione della maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione nominati dall'Assemblea, l'intero Consiglio di Amministrazione si intenderà cessato e i componenti rimasti in carica convocheranno senza indugio l'Assemblea al fine di rinominare l'intero Consiglio di Amministrazione.

Articolo 18. Presidente e Vicepresidente

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione dura in carica tre esercizi e scade insieme agli altri Consiglieri alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio della carica. Il Presidente è rieleggibile.
2. Il Presidente:
 - g) ha la rappresentanza legale della Società, di fronte ai terzi ed in giudizio;
 - h) convoca e presiede l'Assemblea dei Soci e il Consiglio di Amministrazione;
 - i) adempie agli incarichi espressamente conferitigli dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione;
 - j) vigila sull'esecuzione delle delibere assunte dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione;
 - k) vigila che l'attività della Società sia conforme alle finalità della Società.
3. Il Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione svolge le medesime funzioni del Presidente, in caso di assenza o impedimento del Presidente. La firma del Vicepresidente costituisce attestazione dell'assenso o impedimento del Presidente.

Articolo 19. Amministratore delegato

1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare e revocare un Amministratore Delegato, determinando il compenso, nel rispetto di quanto deliberato dall'Assemblea. Il Consiglio di Amministrazione delega all'Amministratore Delegato i poteri e le attribuzioni che ritiene opportuni, salve le limitazioni previste dalla legge o dal presente Statuto.
2. Il Consiglio di Amministrazione può altresì delegare poteri ad altri componenti il Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio può inoltre conferire mandati ed incarichi, anche a persone estranee al Consiglio medesimo, per il compimento di singoli atti o categorie di atti e può nominare un Direttore Generale.

Articolo 20. Regolamento di apporto della capacità di autoconsumo

1. Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione è approvato il Regolamento per l'apporto della capacità di autoconsumo avente i contenuti di cui (ove ancora applicabile) all'art. 42-bis, comma 5, lett. c), d.lgs. 162/2019 e all'art. 32, comma 1, lett. c), d.lgs. 199/2021, al quale i soci ordinari sono tenuti ad aderire.
2. Il Regolamento è redatto nel rispetto dei seguenti principi e criteri:
 - a) i ricavi derivanti dall'autoconsumo in sito (escluso l'autoconsumo in sito fruito direttamente dai soci che abbia reso disponibile un impianto o una superficie), dall'energia condivisa e dall'energia venduta sono destinati prioritariamente alla copertura dei costi della Società che non siano coperti da altre attività della Società (ivi inclusi i costi di gestione della Società, i costi di investimento per la realizzazione degli impianti, di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e gli eventuali corrispettivi per gli investimenti dei Soci, per la messa a disposizione degli impianti da parte di Soci e di terzi, e per la messa a disposizione della capacità di consumo dell'energia condivisa da parte dei Soci secondo criteri che tengano conto anche delle situazioni di bisogno e di fragilità sociale);
 - b) l'eventuale eccedenza dei ricavi rispetto ai costi di cui alla precedente lettera a) può essere utilizzata per le altre finalità della Società.

Articolo 21. Ristorni

1. L'assemblea può, in sede di approvazione del bilancio, deliberare - su proposta del Consiglio di Amministrazione - la ripartizione di ristorni ai Soci consorziati, in proporzione alla quantità ed alla qualità della produzione e del consumo di energia condivisa effettivamente realizzati. In tal caso il Consiglio di Amministrazione propone anche all'Assemblea l'approvazione di un regolamento che determini i criteri di attribuzione dei ristorni.

Articolo 22. Collegio Sindacale

1. Se così deliberato dall'Assemblea ovvero se obbligatorio ai sensi di legge, l'attività della Società sarà controllata da un Organo di controllo (monocratico o collegiale) o da un revisore secondo quanto previsto dall'articolo 2477 del Codice Civile.
2. Nel caso in cui venisse nominato il Collegio Sindacale, questo sarà composto da tre membri, un Presidente e due Sindaci effettivi, più due supplenti, tutti nominati dall'Assemblea.
3. La carica di Sindaco è incompatibile con qualunque altro incarico sociale. I componenti del Collegio Sindacale dovranno rispettare i requisiti di cui all'art. 2397, II comma del Codice Civile.
4. I componenti dell'Organo di controllo ovvero il Revisore durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.
5. L'Organo di controllo controlla l'amministrazione della Società, vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e dei regolamenti e verificano la regolarità della gestione contabile della Società. Si esprime, altresì, con apposite relazioni da presentare all'Assemblea, sul bilancio preventivo e sul bilancio consuntivo. I componenti dell'Organo di controllo possono partecipare all'Assemblea e alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto.
6. Le adunanze del Collegio Sindacale, ve nominato, potranno essere svolte anche per videoconferenza o con il rispetto delle medesime formalità previste per il Consiglio di Amministrazione.
7. Salvo diversa disposizione di legge o dell'assemblea dei soci, la revisione legale dei conti, se prevista dalla legge, è esercitata dall'organo di controllo.
8. Nel caso in cui la revisione legale dei conti non sia esercitata dall'organo di controllo, l'assemblea, su proposta motivata dall'organo di controllo, conferisce l'incarico ad un revisore legale o ad una società di revisione legale, iscritti nell'apposito Registro, e determina il relativo corrispettivo e gli eventuali criteri per il suo adeguamento durante l'incarico. Esso ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Articolo 23. Liquidazione e scioglimento

1. La Società si scioglie per le cause previste dalla legge o per deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei Soci che dovrà essere assunta con una maggioranza di due terzi dei Soci.
2. Qualora la Società venga posta in liquidazione, l'Assemblea straordinaria dei Soci provvederà, determinandone le competenze, alla nomina di uno o più liquidatori che potranno definire tutti i rapporti sia con i terzi che con i Soci.
3. L'eventuale residuo attivo, risultante dalla liquidazione, disponibile dopo il pagamento di tutte le passività, verrà devoluto a favore di organizzazioni o enti non lucrativi che abbiano finalità simili a quelli della Società.

Articolo 24. Foro competente

1. Per tutte le controversie sorte tra i Soci oppure tra i Soci e la Società o i suoi organi, che non possano essere risolte amichevolmente, è competente in via esclusiva il foro di Torino.

Articolo 25. Norme di riferimento

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alle disposizioni del Codice Civile in materia di società consortili.